

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
FINANZE (VI)	»	36
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	51
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	58
AFFARI SOCIALI (XII)	»	71
AGRICOLTURA (XIII)	»	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	87
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	88
<i>INDICE GENERALE</i>	»	89

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — *Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

La seduta comincia alle 16.30.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sostituirà la relatrice per la I Commissione, deputata Santelli, la quale è impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda che le disposizioni del decreto legge che attengono più da vicino all'ambito di competenza della Commissione giustizia sono quelle contenute negli articoli 1, 3, 6, 7 e 9. Queste, in particolare, hanno ad oggetto

la sicurezza negli impianti sportivi (articolo 1), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articolo 3), la tracciabilità dei flussi finanziari (articoli 6 e 7) e la disciplina della confisca amministrativa (articolo 9).

L'articolo 1 si compone di due commi. Il primo è diretto ad estendere fino al 30 giugno 2013 la vigenza delle disposizioni in materia di arresto in flagranza differita, che sono state introdotte nel 2003 e che, dopo una serie di proroghe, sono state in vigore sino al 30 giugno 2010. Si tratta di un istituto che ha dato importanti risultati nel contrasto alla violenza negli stadi, in quanto ha consentito di arrestare i soggetti violenti come se si trattasse di una ipotesi di flagranza di reato entro 48 ore dal compimento del fatto qualora questo fosse stato ripreso da immagini televisive o fotografiche.

Ricorda che, come è riportato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, gli incontri con feriti sono diminuiti del 40,87 per cento e, tra questi, il numero dei feriti è diminuito del 47,05 per cento, per quanto concerne i civili, e del 63,14 per cento, per quanto concerne le Forze di polizia. Inoltre, il numero dei denunciati è aumentato del 10,85 per cento, mentre il numero degli arrestati è

diminuito del 40,91 per cento. L'unico dato in controtendenza è quello relativo alle lesioni riportate dagli *steward* che nel 2010 ha registrato un aumento del 107 per cento dei feriti, dovuto ad aggressioni da parte delle tifoserie violente. Per tale motivo sono state, pertanto, introdotte alcune disposizioni volte a tutela della sicurezza degli *steward* dall'articolo 2. Sempre in materia di *steward*, il comma 2 dell'articolo 1 introduce una sanzione amministrativa nei confronti delle società sportive che impiegano costoro in un numero inferiore a quello previsto. Gli *steward*, infatti, rappresentano un importante strumento per contrastare la violenza negli stadi, anche se naturalmente non possono sostituirsi integralmente alle forze di polizia, per quanto, come abbiamo visto, a questi soggetti sono stati attribuiti nuovi compiti dall'articolo 2 del decreto legge.

L'articolo 3 prevede la possibilità che l'Agenzia possa « autofinanziarsi » attraverso i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili confiscati. Sempre in relazione alla destinazione dei beni sequestrati, si prevede per l'Agenzia nazionale la possibilità di disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzavano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. Il comma 3 dello stesso articolo 3 potenzia l'attività istituzionale e rafforza lo sviluppo organizzativo dell'Agenzia nazionale attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – in deroga alla legislazione vigente – per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.

È fatta salva l'applicazione del principio dell'estinzione dei crediti erariali, per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile, nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, introdotto dall'articolo 2, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (« pacchetto sicurezza »), escludendo, perciò, l'applicazione del divieto di autocompensazione, introdotto in via ge-

nerale dalla recente manovra finanziaria con l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli articoli 6 e 7 sono contenuti nel capo III avente ad oggetto « Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari » sono indispensabili per fornire una univoca interpretazione e specifici chiarimenti. Si tratta di un intervento normativo necessario per chiarire una serie di dubbi sull'applicazione di talune norme sulla tracciabilità, introdotte con il « Piano straordinario contro le mafie » (legge 13 agosto 2010, n. 136).

Ricordo che anche in Commissione Giustizia si è affrontata la questione che le norme in esame sono volte a risolvere attraverso una risoluzione ed una interrogazione presentate rispettivamente dall'onorevole Ferranti e dall'onorevole Contento, quindi da deputati di opposizione e maggioranza. Devo dire che le soluzioni adottate dal Governo con il decreto-legge in esame corrispondono pienamente a quelle preannunciate dal Sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nella seduta della Commissione Giustizia del 21 ottobre scorso, con tutte le cautele istituzionali che devono essere adottate quando un rappresentante del governo preannuncia il contenuto di un decreto-legge ancora da emanare.

L'articolo 6, pertanto, fornisce una univoca interpretazione dell'articolo 3 del Piano straordinario contro le mafie la cui applicabilità ai contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del Piano (7 settembre 2010) non sembrava ben chiara ad alcuni. Da un lato, si chiarisce che la nuova disciplina sulla tracciabilità si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti e, dall'altro, si prevede un termine di centottanta giorni per consentire l'adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente a quella legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti. Si tratta di una scelta condivisibile in quanto tiene conto di due esigenze che

avrebbero rischiato di essere inconciliabili, quali quella della certezza dei rapporti contrattuali, che non consentirebbe l'applicazione della nuova normativa ai contratti già stipulati, e quella di consentire la tracciabilità anche di quei contratti che, seppure stipulati prima del 7 settembre 2010, avranno un'esecuzione che si svilupperà in fasi temporali successive all'entrata in vigore della legge n. 136 del 2010. Ricordo che la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti rappresenta uno strumento molto efficace nella lotta alla criminalità di stampo mafioso.

Sempre in chiave interpretativa si chiariscono i concetti di « filiera delle imprese », e di « conto dedicato anche in via non esclusiva », nonché si precisa cosa si intenda per la possibilità di eseguire i pagamenti anche con « strumenti diversi » dal bonifico bancario o postale, specificando che gli strumenti devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Per « filiera delle imprese » di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'espressione: « anche in via non esclusiva » di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

L'articolo 7 interviene sempre nella materia dei flussi finanziari apportandovi delle necessarie modifiche e integrazioni agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010.

In primo luogo, viene stabilito che gli strumenti di pagamento, idonei a tracciare i flussi finanziari, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche il codice unico di progetto (CUP). Si sancisce espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporti la risoluzione di diritto del contratto. In relazione alle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in deroga all'articolo 22, primo comma, della stessa legge, e successive modificazioni, che in caso di opposizione il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Quale ultima norma rientrante in maniera più diretta tra le competenze proprie della Commissione Giustizia, segnalo l'articolo 9 che va ad integrare l'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale ». In particolare, viene prevista, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il decreto-legge in esame è stato adottato dal Consiglio dei ministri del 5 novembre scorso insieme ad un disegno di legge anch'esso recante misure in materia di

sicurezza e si compone di 11 articoli. La sua relazione riguarderà quelli più direttamente riconducibili alla competenza della Commissione affari costituzionali, vale a dire gli articoli 2, 4, 5, 8 e 10, mentre il collega Sisto, relatore per la Commissione giustizia, ha riferito sugli altri articoli.

L'articolo 2 reca misure per migliorare i controlli di ordine pubblico nelle manifestazioni sportive. In particolare, il comma 1 prevede che – ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza – agli *steward*, quale personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Riguardo a questo comma va detto che sarebbe opportuno specificare quali dovranno essere le nuove mansioni degli *steward*, che in base alla normativa vigente svolgono già attività di controllo all'interno degli impianti sportivi. La individuazione di queste nuove mansioni appare necessaria anche in considerazione del fatto che il comma 4 dell'articolo 1 – come vedremo – fa riferimento alle mansioni degli *steward* per individuare una nuova fattispecie penale.

Il comma 2 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti in questione. Il decreto, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – attraverso l'integrazione del decreto ministeriale 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi – dovrà essere sottoposto prima al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvederanno

entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto potrà essere egualmente adottato.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 estendono agli *steward* alcune disposizioni già applicabili a tutela dei pubblici ufficiali che svolgono servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Va detto preliminarmente che l'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989 già stabilisce che chiunque commette nei confronti degli *steward*, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, uno degli atti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale – vale a dire violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale – è punito con le stesse pene ivi previste.

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge integra questa previsione con l'aggiunta dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale: per effetto di tale previsione le pene previste per gli atti anzidetti (violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale) sono aggravate quando il fatto è commesso contro uno *steward* « mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone ».

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, a sua volta, inserisce nella legge n. 401 del 1989 un articolo 6-*quinquies* che equipara gli *steward* ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dall'articolo 583-*quater* del codice penale per i casi di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 4 integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, organismo di consulenza dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), posto all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, a capo del sistema di protezione delle persone ritenute a rischio, disciplinato dal decreto legge n. 83 del 2002.

In particolare, la Commissione si esprime, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale, sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

Nella attuale composizione, la Commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 83 del 2002 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria), nonché da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

Con la novella prevista dall'articolo 4 si prevede l'integrazione della composizione dell'organo consultivo con un magistrato designato dal Ministro della giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. Nella relazione illustrativa si chiarisce come questa modifica sia in linea con quanto già previsto a livello locale per la partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 83 del 2002).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero. Gli obiettivi della disposizione, indicati nella prima parte dell'articolo, sono il potenziamento del contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare alle attività criminali transnazionali attri-

buibili ad essa; e l'incremento della cooperazione internazionale di Polizia, anche in attuazione di obblighi internazionali o comunitari.

Per quanto riguarda il COPSCIP, l'articolo in esame ne definisce, in primo luogo, la collocazione istituzionale, precisando che esso è istituito nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. In secondo luogo, si stabilisce che il nuovo organismo sia presieduto dal direttore centrale della polizia criminale.

Va peraltro detto che non vengono indicati i componenti del Comitato, ad eccezione del suo presidente (il direttore della polizia criminale); né si fa rinvio ad un successivo provvedimento di attuazione volto a definirne la composizione, che presumibilmente sarà individuata con atto del presidente.

La norma in esame stabilisce l'invarianza degli oneri, precisando che la partecipazione al Comitato non deve dar luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, che dovrebbe costituire il compito principale, se non l'unico, del Comitato, queste dovranno dare piena « valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo ».

In proposito, va osservato che, nonostante le linee di indirizzo strategico siano definite urgenti nel testo in esame, non viene fissato un termine per la loro adozione. Inoltre, sembrerebbe opportuno chiarire se dette linee strategiche debbano essere sottoposte ad aggiornamento periodico.

L'articolo 8, sostituendo il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce, con disposizione che riguarda l'ambito discrezionale della competenza prefettizia, che il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle

ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo articolo 54. Mantiene, altresì, fermo quanto già previsto nel testo vigente del comma 9 ai sensi del quale il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

L'articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. In particolare, viene introdotto un comma 2-*bis* nell'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

Il nuovo comma 2-*bis* prevede che per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione è applicabile ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti.

Gli incarichi speciali cui fa riferimento la disposizione coincidono *presumibilmente* con gli incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'interno, previsti dall'articolo 12, comma 2. La rubrica dell'articolo fa invece riferimento alle gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali.

Il collocamento in disponibilità è prorogabile con provvedimento motivato per

un periodo non superiore ad un anno. Poiché l'articolo in commento non reca disposizioni in merito alla rinnovabilità della proroga, quest'ultima non sembrerebbe potersi intendere come rinnovabile.

I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno.

I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario.

Va osservato che non risulta chiaro il trattamento giuridico ed economico che si applica ai soggetti collocati in disponibilità.

La norma in esame non reca inoltre disposizioni relative alla qualifica di spettanza al momento della cessazione del collocamento in disponibilità, né specifica le conseguenze di detta cessazione sull'indisponibilità di posti nella qualifica iniziale.

Viene infine rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.

Si segnala, infine che, disposizioni di contenuto analogo sono già previste per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e articolo 74 decreto legislativo n. 217 del 2005).

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Alessandro Cavalli e Enzo Riso, Presidente e Direttore dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD (*Svolgimento e conclusione*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

ALLEGATO (*Emendamenti*) 15

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Alessandro Cavalli e Enzo Riso, Presidente e Direttore dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD.

(Svolgimento e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Alessandro CAVALLI, *Presidente dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD*, e Enzo RISSO, *Direttore dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Raffaele VOLPI (LNP), Enrico PIANETTA (PDL), Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, e Olga D'ANTONA (PD).

Alessandro CAVALLI, *Presidente dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD*, e Enzo RISSO, *Direttore*

dell'Istituto Ricerche politiche e socio-economiche IARD, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 novembre 2010.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010 — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. — Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*). Comunica quindi che, nella riunione degli uffici di presidenza, integrati

dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e III, testé svoltasi, i presidenti, preso atto della mancanza di un orientamento unanime dei gruppi in merito all'organizzazione dei lavori e tenuto conto della richiesta del relatore per la I Commissione, hanno stabilito che nella seduta di oggi si procederà alla sola illustrazione degli emendamenti presentati e che questi saranno votati in altra seduta, che sarà convocata per domani mattina alle 9.15.

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che, a norma di regolamento, la decisione sul punto se votare gli emendamenti fin d'oggi o rinviare non avrebbe dovuto essere assunta dai presidenti ma rimessa alle Commissioni riunite.

Donato BRUNO, *presidente*, sottolinea che la decisione presa dalle presidenze non lede le prerogative delle minoranze e viene incontro ad una richiesta avanzata dal relatore per la I Commissione al fine di verificare, attraverso un'ulteriore fase di confronto, se sia possibile addivenire a una soluzione condivisa.

Furio COLOMBO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'esigenza che una seduta congiunta come questa si svolga nei locali più idonei.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la Sala del Mappamondo non era disponibile e che è stata, in ogni caso, prenotata per la seduta di domani mattina. Avverte quindi che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione e che il presidente del Comitato, deputato Lo Presti, ha inviato ai presidenti delle Commissioni I e III, assieme al parere, la seguente lettera: « Onorevoli Presidenti, nella riunione del Comitato per la legislazione del 10 novembre 2010, di cui Le allego il resoconto, è stato espresso il parere, richiesto ai sensi dell'articolo 16, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 3834 recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposi-

zioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo ».

Il parere reca una condizione con la quale si richiede che siano indicati espressamente i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge, la cui definizione, nell'attuale formulazione della norma, mediante rinvio ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, non è stata ritenuta soddisfacente.

Parallelamente a questo rilievo riguardante la formulazione della norma di delega, i componenti del Comitato hanno espresso un orientamento condiviso circa la preferibilità del ricorso alla previsione legislativa diretta – possibile opzione cui, peraltro, lo stesso relatore per la I Commissione ha fatto riferimento nella riunione delle Commissioni riunite del 9 novembre scorso – in luogo della delega al Governo per la disciplina dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare europeo.

Una siffatta valutazione, che non intende in alcun modo interferire con la discrezionalità politica delle Commissioni, trae origine da un'esigenza di semplificazione e armonizzazione degli interventi legislativi in materia; i membri del Comitato hanno, pertanto, all'unanimità convenuto sull'opportunità che, in ossequio a quello spirito di massima collaborazione che connota i rapporti del Comitato con le Commissioni permanenti, essa costituisca oggetto di una segnalazione da indirizzare alle Commissioni competenti.

Tanto Vi rappresento per ogni ulteriore determinazione che le Commissioni vorranno adottare nel prosieguo dell'iter del provvedimento ».

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, intende innanzitutto integrare e precisare la sua relazione in-

troductiva con riferimento alle ragioni che l'hanno indotto, insieme al relatore per la III Commissione, a presentare un emendamento basato sulla prima delle soluzioni da lui prospettate, vale a dire quella della divisione della cifra elettorale nazionale per 73, fermo restando che, come ha già avuto modo di dire, non esiste un criterio oggettivo per l'assegnazione del settantatreesimo seggio; esistono soltanto criteri opinabili, ciascuno dei quali dotato di un suo grado di ragionevolezza.

Nelle leggi elettorali proporzionali l'assegnazione dei seggi è basata sempre su una divisione e un quoziente, ma le formule specifiche di trasformazione dei voti in seggi possono variare grandemente. Nelle elezioni del 2009 la vigente legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo ha comportato l'utilizzo, per l'assegnazione dei seggi alle liste, del quoziente ottenuto dalla divisione della cifra elettorale nazionale per 72: tanti infatti erano i seggi da assegnare. Utilizzare ora quel quoziente, e i relativi resti più alti, per assegnare un settantatreesimo seggio equivarrebbe a cambiare completamente la formula: sarebbe come se, per assegnare n seggi, si dividesse la cifra elettorale nazionale per n meno 1, il che è astrattamente possibile, ma costituirebbe una formula nuova rispetto a quella prevista dalla legge vigente e determinerebbe quindi un'alterazione del principio di rappresentatività stabilito da quest'ultima. Per contro, la divisione della cifra elettorale nazionale per 73, ferme restando le proclamazioni già avvenute sulla base del calcolo per 72 e i relativi ordini di posizione ai fini dei subentri in seggi eventualmente vacanti, è un procedimento senz'altro più aderente al sistema previsto dalla attuale legge elettorale.

Sottolinea che si tratta evidentemente di una decisione molto delicata, atteso che, avendo il corpo elettorale già votato, è caduto il velo di ignoranza che impedisce a chi stabilisce la formula elettorale di sapere a quali risultati essa darà luogo: dietro ad ognuna delle soluzioni prospettate o prospettabili c'è oggi una persona precisa. In queste condizioni i gruppi de-

vono assumersi la responsabilità di cercare e trovare una soluzione ampiamente condivisa, per evitare che l'iter del provvedimento si dilunghi con la navette tra la Camera e il Senato e che la decisione dia luogo a ricorsi.

Per queste ragioni auspica che si svolga un dibattito attento sugli emendamenti prima di procedere al voto e che, se necessario, le Commissioni chiedano qualche altro giorno per l'approfondimento del problema, eventualmente anche aderendo alla proposta formulata dal rappresentante del Governo nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, di procedere allo stralcio dell'articolo 4 dal resto del disegno di legge, in modo da consentire nel frattempo la ratifica dell'atto internazionale e non bloccare gli altri Paesi.

In conclusione, preannuncia che, se la posizione dei gruppi dovesse essere di indisponibilità alla ricerca di una soluzione condivisa – come la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite ha lasciato intravedere – non potrà che dimettersi dall'incarico di relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso di aver già dato atto al relatore per la I Commissione della correttezza con la quale ha illustrato i termini del problema nelle sedute precedenti, si dice convinto che, data la diversità di vedute sull'argomento, la via migliore sia quella di rimettersi al voto, senza che il relatore si dimetta se le Commissioni dovessero essere di orientamento diverso dal suo, atteso che il compito del relatore non è quello di imporre la sua linea, bensì quello di verificare la volontà della maggioranza e di rappresentarla all'Assemblea.

Allo stato gli emendamenti presentati prospettano due soluzioni, entrambe nell'ambito della terza delle tre vie previste dal Protocollo, che è poi la stessa scelta dal Governo nell'articolo 4 del disegno di legge in esame: quella di basarsi sui risultati delle ultime elezioni del Parlamento europeo. Si tratta forse di una via obbli-

gata dal momento che non si vogliono fare nuove elezioni né si vuole procedere ad una designazione nell'ambito del Parlamento nazionale, come pure si potrebbe in base al Protocollo.

Delle due soluzioni prospettate negli emendamenti presentati, quella proposta nell'emendamento presentato dal suo gruppo, vale a dire il ricorso al più alto resto della divisione per 72, ha il pregio di non richiedere un nuovo calcolo e di servirsi quindi nel modo più puro dei risultati delle elezioni del 2009. Dal momento che non c'è accordo su un'altra soluzione e che è venuto meno il velo dell'ignoranza, questa soluzione è, a suo avviso, quella da preferirsi per la sua oggettività. È vero infatti che il calcolo svolto nel 2009 è stato effettuato per assegnare 72 seggi, e non 73, ma è anche vero che procedere ad un nuovo calcolo oggi, sapendo dove questo nuovo calcolo porta, è una soluzione debole. Il criterio del più alto resto disponibile è il criterio più naturale.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende richiamare il ragionamento svolto dal relatore per la I Commissione, che ha evidenziato come non esista un criterio oggettivo per disciplinare la situazione che si è venuta a creare: non è dunque possibile « innamorarsi » di una sola opzione, considerandola l'unica ragionevole.

A suo avviso occorre chiedersi preliminarmente a cosa si vuole rapportare il criterio da scegliere: se al voto popolare del 2009 ed ai suoi risultati o se ad un'astrazione della politica. Chiaramente, la prima risposta è quella a cui fare riferimento: i cittadini sono stati chiamati alle urne nel 2009 sulla base di liste formate da 72 candidati e quel dato va « stabilizzato » in questa occasione, manipolandolo il meno possibile.

Ricorda come il Governo abbia scelto, tra i tre metodi possibili, quello di fare riferimento ai risultati delle elezioni del 2009 e a quello occorre richiamarsi. Si rende conto che ci sarebbe comunque un

elemento di forzatura che è tuttavia inevitabile e teorico ma almeno non vi sarebbe alcun effetto manipolativo.

Fare riferimento al quoziente 72 è pertanto a suo avviso il criterio da seguire, che «violenta» meno degli altri la realtà. Rileva infatti come il riferimento al quoziente 73 avrebbe un effetto distorsivo evidente, mentre dividere per 1 è un metodo che non si giustifica in alcun modo, che non avrebbe alcun legame con la proporzionalità e la rappresentanza.

Occorre pertanto scegliere il criterio che interpreta, senza alterarli, i risultati delle elezioni che si sono tenute nel 2009. Dividere ora per il quoziente 73 altererebbe invece le condizioni di voto del giorno delle elezioni, in cui i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi su liste con 72 candidati.

Aggiunge inoltre che, seguendo la strada del quoziente 72, il settantatreesimo seggio spetterebbe alla circoscrizione n. 4, che è stata penalizzata in base al meccanismo dello *splitting*, così superando anche le preoccupazioni espresse dal relatore nel corso dell'iter del provvedimento e segnalate nella sentenza della Corte Costituzionale richiamata nel testo del disegno di legge.

Rileva come sia, al contempo, necessario partire dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad una norma di per sé transitoria, volta a risolvere una situazione che si è venuta a creare.

Non comprende, inoltre, per quali ragioni il collega Calderisi ritenga di non poter svolgere le funzioni di relatore nel caso in cui vi siano opinioni diverse dalle sue. Ciò accade spesso nei lavori della Commissione e fa parte della dialettica politica. Se poi il problema riguarda la mancanza di certezza della maggioranza, non si può certo accusare il suo gruppo che si è limitato a formulare una proposta finalizzata ad alterare il meno possibile i risultati delle elezioni svolte nel 2009.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che la Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia oggetto del provvedimento, indicando quali sono i binari in cui il Parla-

mento può intervenire. Nella sentenza n. 271 dell'8 luglio 2010, la Corte ha quindi preso atto del fatto che «il legislatore, sia nel 1984 che nelle successive occasioni in cui ha riesaminato la disciplina elettorale in questione, non ha introdotto un meccanismo correttivo, con la conseguenza che, nonostante il disposto dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, come modificato nel 1984, il riparto dei seggi fra le circoscrizioni ha continuato ad avvenire, come in precedenza, in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione».

Sottolinea quindi come gli emendamenti presentati dal suo gruppo e dall'UDC abbiano una formulazione lineare mentre quello dei relatori appare più complesso in quanto è volto a perseguire una soluzione già prefigurata.

Evidenzia come in questo caso non si stia introducendo un nuovo criterio nella legislazione elettorale ma si è di fronte ad una successione di avvenimenti nel tempo. A livello europeo sono state prospettate altre due possibili soluzioni che tuttavia appaiono poco aderenti rispetto all'impostazione che caratterizza l'ordinamento italiano.

Rileva come il criterio della ragionevolezza, richiamato dalla stessa Corte Costituzionale, sia quindi essenziale in questo caso ed il riferimento al quoziente 72 consente di perseguire tale finalità e di superare eventuali rilievi di costituzionalità e contestazioni che dovessero insorgere in sede giurisdizionale.

Renato FARINA (PdL) ritiene che la soluzione prospettata dal collega Calderisi rispecchi, oltre il buon senso, la volontà espressa dai singoli elettori. Occorre, infatti, garantire che nessun voto possa pesare più degli altri. Ogni soluzione diversa fa premio su calcoli che vanno in altra direzione. Esclude invece che l'emendamento dei relatori abbia natura manipolativa.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea come la discussione odierna investa una materia

particolarmente complessa, qual è quella elettorale. Ricorda come lo stesso relatore per la I Commissione abbia convenuto sul fatto che nessuno è in grado di avere una soluzione assoluta del problema. L'emendamento presentato dal suo gruppo fa quindi riferimento ai risultati elettorali del 2009, con un'interpretazione meno opinabile e più lontana dal rischio di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.

Rileva come gli eventuali beneficiari della norma sono ormai noti, ma il Parlamento deve fare le proprie valutazioni non tenendo conto degli eventuali beneficiari, ma dell'interpretazione più rigorosa dal punto di vista giuridico.

Ritiene legittime le posizioni espresse dal collega Calderisi, ma non condivide la rigidità di dire che o si accede alla sua interpretazione o il relatore si dimette. Ricorda come in più occasioni in Commissione ci si è trovati di fronte alla necessità di svolgere valutazioni e confronti.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, prende atto positivamente dal fatto che vi sono stati numerosi interventi dei colleghi che hanno affrontato il merito della questione, soppesando le varie tesi.

Fa presente come quanto da lui preannunciato riguardo alla possibilità di dimettersi dalla funzione di relatore era legato al clima che si è registrato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svoltosi, dove l'opposizione ha insistito sull'opportunità di votare gli emendamenti presentati sin dalla seduta odierna. Ritiene invece sempre positivo un confronto dialettico in Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) non condivide quanto testè affermato dal collega Calderisi con riguardo al clima che si sarebbe registrato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi. Ricorda, infatti, di essere intervenuto solo lui senza alcuna forzatura.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che il clima dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, cui faceva riferimento era dovuto all'insistenza dei gruppi di opposizione di votare gli emendamenti sin dalla seduta odierna, senza svolgere i necessari approfondimenti.

Intende, quindi, evidenziare un'ulteriore argomentazione: in base all'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo, il seggio supplementare può essere assegnato mediante l'utilizzazione dei risultati delle ultime elezioni, vale a dire quelle svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009. Con « risultati » delle elezioni si deve intendere il numero di voti ottenuti da ciascun partito, e non gli esiti delle operazioni di calcolo effettuate su quel numero di voti con il divisore 72. La debolezza della scelta del più alto resto sta nell'utilizzare per l'attribuzione del settantatreesimo seggio le operazioni effettuate sui risultati elettorali per assegnare 72 seggi: non ci si può non chiedere se quelle operazioni di calcolo non distorcano la rappresentatività politica nel momento in cui, essendo state pensate ed eseguite per assegnare 72 seggi, vengano poi utilizzate per assegnarne anche un settantatreesimo.

Ribadisce quindi l'opportunità di valutare con attenzione l'ipotesi da lui prospettata, che rappresenta la tesi più razionale e meno manipolativa. Ribadisce inoltre l'invito a tutti i gruppi a cercare di evitare una situazione di conflitto in una materia in cui sarebbe quanto mai opportuna una soluzione convergente, tenendo conto anche del fatto che il provvedimento deve ancora essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modalità per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Per l'attribuzione del seggio supplementare di cui all'articolo 3 della presente legge si procede ai sensi del presente articolo, fatte salve le proclamazioni effettuate ai sensi degli articoli 22 e 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 a seguito delle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Sono fatte salve, altresì, le graduatorie dei candidati di ciascuna lista di cui all'articolo 20, primo comma, n. 4) della legge n. 18 del 1979 ai fini dell'attribuzione dei seggi che rimangano vacanti per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato.

2. Ai soli fini dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia di cui all'articolo 3 della presente legge, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in base ai risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009, come determinati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1979, compie le seguenti operazioni:

1) applica le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, assumendo 73 come numero di seggi da attribuire e assegna il seggio supplementare alla lista che ottiene un seggio in più rispetto alla ripartizione di 72 seggi già effettuata dal medesimo Ufficio a seguito delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009;

2) per realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 luglio 2010, n. 271, attribuisce il seggio assegnato alla lista ai sensi del n. 1) nella circoscrizione in cui si è verificato il massimo scostamento in diminuzione tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione come determinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, e il numero di seggi già attribuiti alle liste;

3) proclama eletto il candidato che, nella lista e circoscrizione come individuate dai numeri 1) e 2), segue l'ultimo degli eletti nella graduatoria formata ai sensi all'articolo 20, primo comma, n. 4) della legge n. 18 del 1979, come risultante a seguito delle proclamazioni già effettuate.

3. L'Ufficio elettorale nazionale procede alle operazioni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.

4. 1. I relatori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979;

d) di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del

Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

c) l'ufficio elettorale nazionale invia, quindi, attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

4. 2. Bressa, Tempestini, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), quinto periodo, della citata

legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera *a)* risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

4. 3. Mantini, Tassone, Adornato, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni attuative per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).

1. L'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, secondo

i risultati delle consultazioni elettorali svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009 per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, procede all'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia:

a) assegnando il seggio alla lista che ha ottenuto il più alto resto che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio;

b) attribuendo il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera *a)* ha ottenuto il più alto resto che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio;

c) proclamando eletto il primo dei candidati non eletti in base alla graduatoria e con le stesse modalità di cui all'articolo 20, primo comma, punto 4), della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Conseguentemente, al titolo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

4. 4. Evangelisti, Favia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché garantire un seggio alle liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici rappresentanti della minoranza di lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano.

4. 5. Zeller, Brugger.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni 18

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 novembre 2010.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici.
C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
16.10 alle 16.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (atto n. 266).
Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 20

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.40.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (atto n. 266).

Audizione di esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico CARLONI, *professore associato di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Perugia*, Giancarlo GALARDI, *dirigente della Regione Toscana*, Paolino MADOTTO, *coordinatore di « La Rete dell'innovazione »*, e Maurizio TALAMO, *professore ordinario di informatica presso l'Università degli studi Tor Vergata di Roma*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Matteo BRAGANTINI (LNP), Roberto ZACCARIA (PD), Raffaele VOLPI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UdC)

Enrico CARLONI, *professore associato di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Perugia*, Paolino MADOTTO, *coordinatore di « La Rete dell'innovazione »*, Maurizio TALAMO, *professore ordinario di informatica presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata*, e Giancarlo GALARDI, *dirigente della Regione Toscana*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

Atto n. 281.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 10 novembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che oggi avrebbe dovuto essere svolta una integrazione di relazione con riferimento alla proposta di legge C. 3760, ma la relatrice, deputata Sbai, è impossibilitata a

prendere parte alla seduta odierna. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.15.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	26
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinare (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	28

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	29
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	25
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	30
AVVERTENZA	25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Caselati

La seduta comincia alle 15.30.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare. (Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Torrisi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENTO (PdL) condivide i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore. Ritiene peraltro che le osservazioni dovrebbero essere trasformate in condizioni soppressive delle disposizioni di riferimento. Esprime inoltre forti perplessità sulla formulazione anche degli articoli 3 e 4.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda di avere espresso nella precedente seduta le fortissime perplessità del proprio gruppo sul provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di sopprimere l'articolo 10 ed ogni riferimento ad un termine massimo di durata dei processi civili. Ritiene che, quantomeno, tutte le osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore debbano essere trasformate in condizioni. Riterrebbe inoltre opportuno che la Commissione giustizia svolgesse delle audizioni sui temi più delicati del provvedimento, anche perché tali temi, quali ad esempio il diritto fallimentare, rientrano tipicamente negli ambiti di competenza di questa Commissione. Essendo peraltro consapevole che la Commissione giustizia sta svolgendo un esame in sede consultiva, ritiene necessario segnalare alla Commissione di merito la necessità di un ulteriore ed attento approfondimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 29 novembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il termine dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi l'esame in sede consultiva per consentire lo svolgimento della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.15.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e parere favorevole*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.50

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al nuovo testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 novembre 2010*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, considerato che il nuovo testo unificato è stato elaborato dal Comitato ristretto sulla base di un lavoro che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi, ciascuno dei quali ha fatto delle rinunce al fine di pervenire ad

un testo che sia il più possibile condiviso, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario su tali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore salvo che per l'emendamento Molteni 3.1, volto a sopprimere le modifiche all'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, ritenendo che la nuova disciplina della detenzione domiciliare speciale debba trovare ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dal testo unificato. Ritiene, infatti, che questa non debba essere applicata unicamente nelle ipotesi contemplate dall'articolo 4-bis ma anche nel caso in cui la detenuta madre sia condannata per alcuni gravi reati che non rientrano tra le ipotesi previste dall'articolo 4-*bis*. Si riferisce in particolare al delitto di omicidio che viene richiamato dall'articolo 4-*bis* solo in alcune ipotesi particolari, come ad esempio il caso in cui il delitto sia collegato con la criminalità organizzata. Per tale ragione ritiene opportuno mantenere l'attuale disciplina.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che la formulazione dell'articolo 47-*quinquies* contenuta nel testo unificato è il risultato, anche in relazione alle limitazioni, di un accordo che si è raggiunto nell'ambito del Comitato ristretto e che per questa ragione il suo gruppo, con l'eccezione dell'onorevole Bernardini, non ha presentato emendamenti al testo unificato. Proprio in relazione al richiamo all'articolo 4-*bis*, ricorda che il suo gruppo aveva presentato relativamente al precedente testo unificato un emendamento nel quale erano elencati tutti i reati per i quali si sarebbe esclusa l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 47-*quinquies*. In relazione all'omicidio, ad esempio, si prevedeva l'esclusione del beneficio nel caso in cui questo fosse stato realizzato nei confronti del figlio.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, pur comprendendo il tenore dell'intervento dell'onorevole Fer-

ranti, ribadisce l'esigenza di escludere il beneficio nel caso in cui sia stato commesso il reato di omicidio anche nel caso in cui non sia stato commesso secondo le modalità previste dall'articolo 4-*bis*.

Carolina LUSSANA (LNP) replica all'onorevole Ferranti sottolineando che l'atteggiamento costruttivo con il quale la Lega ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto non può in alcun modo essere interpretato come una totale adesione al testo unificato in esame. Per tale ragione ribadisce l'esigenza di limitare ulteriormente la concessione del beneficio di cui all'articolo 47-*quinquies*. Non per questo tuttavia la Lega sarà contraria a delle nuove ipotesi di limitare tale beneficio qualora queste venissero presentate dal relatore e fossero volte ad escludere il beneficio nei casi in cui sia stato commesso un reato grave, come ad esempio l'omicidio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, propone di accantonare l'articolo 3. Tale articolo potrà essere posto in votazione nella prossima seduta, allorché sarà presentato dal relatore un emendamento volto a riformulare l'articolo 3, comma 2.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'articolo 3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative 1.2, 1.1, 1.11, 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10, 1.3, 1.01. 2.1 e 4.2, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Carolina LUSSANA (LNP) ritira il proprio emendamento 4.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative 4.010 e 4.011, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 16.20

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Atto n. 242.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa « qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico ». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo « status giuridico » è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo « status giuridico », che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;

desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 6 di un « impegno » dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 6, comma 7). Occorre rilevare che la previsione dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di ri-

forma del processo civile, volto a ridurre i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;

l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali « interessi appartenenti alla generalità dei cittadini » ovvero « interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti ». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, la Commissione di merito dovrebbe valutare se sia opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, regionale e provinciale, rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la « maggiore rappresentatività »;

gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite « micro » e « piccole » imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario come sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento dovrebbero più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da

sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;

all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;

b) agli articoli 2 e 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere qualsiasi riferimento ad una delimitazione temporale della durata dei processi civili;

c) all'articolo 3-bis, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la definizione di interesse diffuso;

d) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere gli articoli 8 e 10.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di controllo sulla realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e di sanzioni amministrative;

osservato che il comma 2 del predetto articolo potrebbe apparire superfluo

in quanto la regione, nella materia in questione, già dispone della competenza a stabilire sanzioni amministrative e che la formulazione della norma potrebbe risultare non chiara laddove fa riferimento ad « ulteriori » sanzioni amministrative,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

rilevato che il predetto schema è diretto a sostituire il decreto legislativo n. 180 del 2004, abrogato dall'articolo 5, che costituisce l'apparato sanzionatorio relativo alla violazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, essendo questo sostituito dal regolamento (CE) n. 924/2009, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria volta a regolare il rapporto tra le norme sanzionatorie abrogate e quelle nuove, anche tenendo conto che vi potrebbe anche essere una continuità normativa e, quindi, sanzionatoria tra le due normative;

espresse perplessità sulle fattispecie sanzionatorie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, incentrandosi la condotta sulla grave inosservanza di obblighi la cui violazione non può essere valutata in termini di maggiore o minore gravità, bensì in termini di sussistenza o insussistenza della stessa;

rilevato che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 180 del 2004 che si intende abrogare sanziona, al contrario dello schema in esame, l'inosservanza del dovere di trasparenza delle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per quelli nazionali, per quanto tale dovere possa comunque essere desunto dal regolamento (CE) n. 924/2009;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di introdurre una disposizione transitoria diretta a regolare i rapporti tra le norme sanzionatorie di cui al decreto legislativo n. 180 del 2004 e quelle contenute nello schema di decreto in esame;

b) all'articolo 1, commi 1 e 2, il Governo valuti l'opportunità di sostituire le parole « grave inosservanza » con le seguenti: « l'inosservanza »;

c) il Governo valuti l'opportunità di introdurre nello schema di decreto una disposizione sanzionatoria volta a punire la violazione dell'obbligo di trasparenza delle commissioni applicate dall'ente prestatore dei servizi di pagamento.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. (Atto n. 242).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi;

rilevato che:

lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008);

i principi e i criteri direttivi di delega da applicare sono previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge;

le sanzioni amministrative previste dallo schema trovano applicazione, come espressamente stabilito dalle singole disposizioni, solo ove il medesimo fatto non sia anche penalmente rilevante;

l'illecito amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto si concretizza in una condotta che pone in pericolo la salute dei lattanti o dei bambini, per cui dovrebbe costituire un illecito penale, considerato che il predetto articolo 2, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 stabilisce che le violazioni di norme comunitarie che ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi rientra il diritto alla salute, debbano essere punite con sanzione penale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, il Governo valuti l'opportunità di trasformare l'illecito amministrativo ivi previsto in un illecito penale, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88, (legge comunitaria 2008).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. Atto n. 264 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIREN-STEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012.

Atto n. 264.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni volta a tenere conto degli elementi emersi nel corso del dibattito con particolare riferimento al contributo del Governo e alle risultanze degli approfondimenti istruttori svolti (*vedi allegato*). Nel dare lettura della proposta di parere, sottolinea che essa intende tenere nel giusto conto le istanze dei singoli enti a carattere internazionalistico ma anche le esigenze di cassa connesse alla difficile fase congiunturale.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, ringraziando il relatore e la Commissione per l'impegno profuso e per avere accolto talune questioni sollevate dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento, esprime il proprio consenso sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Mario BARBI (PD) esprime apprezzamento sul metodo di lavoro rigoroso adot-

tato dal relatore cui riconosce il merito di avere individuato un percorso di riordino della materia. Sottolinea l'insoddisfazione per i drastici tagli apportati al comparto della politica estera e rileva che non è stato possibile fare emergere le ragioni alla base dell'inserimento di taluni enti tra i destinatari dei contributi, come pure dell'espunzione di altri soggetti pur meritevoli di considerazione. Preannuncia pertanto il voto di astensione del suo gruppo precisando che esso, pur in una visione di dissenso rispetto alla gestione della materia da parte dell'Esecutivo, si motiva con la consapevolezza sui tempi di lavoro assai ridotti a disposizione della Commissione e con il riconoscimento circa la razionalità della soluzione individuata dal relatore.

Margherita BONIVER (PdL) ritiene che la condizione apposta al parere favorevole, di cui alla lettera *a*), rappresenti uno spiraglio positivo per tutti quegli enti esclusi dalla tabella allegata al provvedimento e che potranno essere presi considerazione per la destinazione di contributi straordinari. Ritiene che, ad esempio, l'Archivio per il Disarmo costituisca una realtà meritevole a tal fine, che ha finora assorbito contributi statali di scarsa entità e che potrebbe essere presa in considerazione in occasione di future contribuzioni da parte del Ministero degli affari esteri.

Franco NARDUCCI (PD), associandosi al collega Barbi, esprime apprezzamento al relatore, onorevole Malgieri, per avere individuato una soluzione dignitosa alle problematiche poste dallo schema di decreto in titolo. Con riferimento al punto *f*) della premessa, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al futuro della Società Dante Alighieri, anche alla luce della mancata approvazione presso la Commissione Bilancio dell'emendamento approvato da questa Commissione e volto a ripristinare un finanziamento pari a 800 mila euro, nonché del mancato inserimento di una disposizione di pari impatto all'interno del maxiemendamento presentato dal Governo al disegno di legge di stabilità.

Enrico PIANETTA (PdL) condivide le considerazioni della collega Boniver e ringrazia il collega Malgieri per i termini equilibrati in cui è formulata la proposta di parere presentata in un quadro di risorse finanziarie assai ridotte e decrescenti. Sottolineando la necessità di provvedere alla reintegrazione dei fondi destinati alla Società Dante Alighieri, richiama il lavoro proficuo svolto sul terreno del criterio del merito, evocato dalla condizione di cui alla lettera *a*). Alla luce di quanto detto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco ZACCHERA (PdL) rileva che il tema dei finanziamenti alla Società Dante Alighieri riguarda la questione più ampia dei mancati investimenti a favore delle comunità di italiani residenti all'estero e del settore della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo.

Renato FARINA (PdL) esprime condisione sulla proposta di parere del relatore. In merito al rilievo mosso dal collega Barbi sulla difficoltà di comprendere le ragioni alla base dei nuovi inserimenti nella tabella allegata al provvedimento in titolo, osserva che lo schema di decreto in oggetto può rivestire natura progressiva e non solo conservativa, non potendosi dimenticare che taluni enti che hanno in passato ricevuto sostegno finanziario dall'ex Unione Sovietica.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che le considerazioni del collega Renato Farina siano inaccettabili e provocatorie ribadendo che per molti dei nuovi enti inseriti in tabella appare incongruente il finanziamento.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ritiene che la questione definitoria, come correttamente impostata dal relatore, caratterizzi in modo positivo la proposta di parere. È da considerare prioritario procedere ad una valutazione per merito dei diversi enti che intendono accedere ai finanziamenti in base ai progetti presen-

tati e non al solo scopo di addossare allo Stato gli oneri di gestione corrente. Rileva l'opportunità di avere segnalato la necessità di un intervento normativo per riordinare l'intera materia. In merito alla Società Dante Alighieri, osserva che le attività di insegnamento della lingua italiana e diffusione della nostra cultura nel mondo sono svolte da ulteriori due strutture, vale a dire le scuole italiane all'estero e gli enti gestori. Occorre procedere ad una razionalizzazione delle risorse per scongiurare l'attuale situazione a macchia di leopardo tenendo conto che la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero rappresenta un obiettivo prioritario del Governo. Quanto all'ISIAO, ente che si avvale esclusivamente dei fondi del Ministero degli affari esteri, auspica un ampliamento delle fonti di finanziamento anche ad altri soggetti. Segnala infine per analogia la situazione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze per il valore dell'attività da esso svolta.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi e il rappresentante del Governo per i riconoscimenti espressi al

lavoro svolto. Sottolinea l'importanza della deliberazione cui si accinge la Commissione che costituisce un passaggio atteso da almeno vent'anni e che pone le basi per una ridefinizione legislativa dei criteri per il riconoscimento della qualità di ente a carattere internazionalistico. Sottolinea che il merito di questo risultato si deve largamente all'opposizione e in particolare al collega Tempestini che fin dall'inizio ha richiesto le audizioni di tutti gli enti interessati. Richiama quindi le considerazioni svolte nella precedente legislatura dall'allora presidente della Commissione, onorevole Umberto Ranieri, in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale per l'anno 2007, circa la difficoltà di disporre di un quadro analitico dell'attività svolta dagli enti, soprattutto con riferimento al loro effettivo contributo di ricerca. Ritene che su tale terreno sia oggi stato compiuto un passo avanti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. (Atto n. 264).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (atto n. 264);

valutate le risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati con i rappresentanti di tutti gli enti di cui allo schema in esame, nonché degli enti esclusi rispetto alla precedente tabella;

rilevato che il drastico taglio di bilancio introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010 ha ulteriormente messo in evidenza l'inadeguatezza della disciplina vigente, in quanto natura, finalità ed attività degli enti finanziati sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri evidenziano una tale disparità da non consentirne un trattamento coerente;

osservato che l'esame dello schema di decreto in oggetto è inscindibile dal preventivo decreto ministeriale di ripartizione del predetto capitolo, emanato il 30 giugno 2010 e, differentemente dal passato, non trasmesso alle Camere sulla base di un'interpretazione della novella di cui al summenzionato decreto-legge che si ritiene infondata e comunque si esclude possa fare da precedente;

richiamata l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento in tal modo assegnato alla Società Dante Alighieri rispetto alla

straordinaria funzione di promozione della lingua e della cultura italiana che essa svolge in ogni continente;

ribadita la preoccupazione per le condizioni finanziarie dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), condotto dall'ennesimo taglio di bilancio sull'orlo del fallimento, con il rischio della perdita secca del patrimonio della sua esperienza storico-culturale universalmente riconosciuto come una risorsa per la politica estera italiana;

evidenziato, con stretto riferimento alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 948 del 1982, che il relativo inserimento, comportante di fatto la qualificazione ministeriale di « ente internazionalistico », rappresenta la motivazione prevalente per gli enti che ne fanno domanda, anche ai fini di un accreditamento presso altre fonti di finanziamento;

osservato che, rispetto alla legge istitutiva, i criteri di inclusione sono stati interpretati in modo spesso estensivo, contribuendo a determinare l'attuale stato di disomogeneità;

sottolineata al riguardo l'esigenza prioritaria di sostenere le attività squisitamente indirizzate alla ricerca ed alla formazione in quanto maggiormente caratterizzanti per la finalizzazione del contributo ministeriale;

valutata positivamente la tendenza alla differenziazione delle fonti di finanziamento, per molti enti direttamente proporzionale alla riduzione del contributo

ministeriale, con particolare apprezzamento per l'utilizzazione dei fondi comunitari;

preso atto che il contributo ministeriale ordinario viene largamente destinato alle spese generali di funzionamento;

rimarcata l'opportunità di un trattamento separato per le organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, quali l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, per cui la relativa contribuzione dovrebbe essere inserita in altro capitolo di bilancio sul modello dell'IILA (Istituto italo-latinoamericano), stante la persistente validità della loro collocazione nel nostro paese;

ritenuto che gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella svolgano attività non meno significative rispetto a quelli inclusi, anche con riferimento all'aggiunta intervenuta di altri sei enti per il nuovo triennio, da considerarsi peraltro come segnale di apertura e di vitalità dell'ambito internazionalistico nel nostro paese;

auspicata, pertanto, la predisposizione di una modifica legislativa che sia ispirata ai seguenti criteri:

a) riconoscimento della qualifica di ente internazionalistico indipendente dalla contribuzione finanziaria;

b) abrogazione della tabella dei contributi ordinari;

c) introduzione dei contributi a programmi pluriennali di servizi aventi carattere continuativo per l'intero periodo, da sottoporsi al previo parere parlamentare, ferma restando al loro interno una percentuale fissa da destinarsi, sul modello europeo, alle spese amministrative;

d) contenimento delle duplicazioni e promozione di sinergie tra enti affini;

e) precisazione e puntualizzazione delle finalità dei contributi ai programmi esclusivamente per la ricerca e la formazione, in via prioritaria (pari ai 3/4 della dotazione), e quindi per la comunicazione e la pubblicazione a mezzo stampa e *on line*;

f) individuazione delle cornici legislative e delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO, l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, prevedendone comunque un trattamento a parte in ragione delle rispettive specificità;

valutata l'opportunità, in considerazione del limitato lasso temporale rimanente prima della scadenza del corrente anno finanziario, che lo schema di decreto sia emanato al più presto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella siano considerati destinatari preferenziali nell'erogazione dei contributi straordinari e sia loro garantita in ogni sede da parte dell'Amministrazione ministeriale la qualificazione esterna e la presa in considerazione interna della loro natura di « ente internazionalistico » alla pari degli enti inseriti nella tabella stessa;

b) il Ministero degli affari esteri riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari nel dettaglio circa l'assegnazione dei contributi straordinari;

c) i prossimi schemi di decreti ministeriali di ripartizione del capitolo 1163 siano trasmessi preventivamente alle Camere.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2010. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3835, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

La Convenzione, costituita da 32 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), ed intende consolidare le relazioni economico

– finanziarie tra l'Italia e l'Azerbaigian, una delle Repubbliche sorte a seguito della dissoluzione della ex URSS.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per l'Azerbaigian, l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta fondiaria e l'imposta sul patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare, l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'eser-

cizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o area sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo, in tali casi, rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento del loro ammontare lordo.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a*) il debitore o il beneficiario è uno degli Stati contraenti o un suo ente locale; *b*) gli interessi sono corrisposti

in relazione a prestiti approvati dal Governo dello Stato del debitore; c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in relazione a prestiti contratti a seguito della vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, qualora essi siano connessi all'uso di *software* informatici, brevetti, marchi di fabbrica, disegni, modelli, progetti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero in misura non superiore al 10 per cento negli altri casi.

Inoltre, qualora il beneficiario dei canoni sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione

o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede l'impresa.

In tutti gli altri casi, gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto, rispettivamente, negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa, oppure salvo che il professionista soggiorni nell'altro Stato

per non oltre 183 giorni totali lungo un arco di dodici mesi, nel qual caso sono imponibili nell'altro Stato i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività in detto altro Stato.

L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, esse sono imponibili nello Stato dove si trova la sede dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione, o di altro organo analogo di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, ma nello Stato di residenza dell'artista o dello sportivo qualora il soggiorno di quest'ultimo nell'altro Stato sia finanziato in modo consistente con fondi pubblici dello Stato di residenza.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che, qualora il residente di uno Stato contraente divenga

residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, prevedendo, in tale ipotesi, che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, limitatamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, solo nello Stato di residenza del percipiente. Il

paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale, mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda la tassazione sul patrimonio, l'articolo 23 dispone, al paragrafo 1, che i beni immobili siano imponibili nello Stato in cui sono situati, mentre il paragrafo 2 stabilisce che i beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione, ovvero appartenenti ad una base fissa, che un residente di uno Stato possieda nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo. Ai sensi del paragrafo 3, il patrimonio costituito da navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale esercitato da un'impresa è imponibile nello Stato dove ha sede l'impresa stessa, mentre in base al paragrafo 4 tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili solo nello Stato di residenza del proprietario.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, per quel che riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Azerbaigian. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda l'Azerbaigian, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi o elementi patrimoniali imponibili in Italia, l'Azerbaigian deve detrarre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, in misura non eccedente la quota dell'imposta calcolata, per i medesimi elementi, in conformità alla legislazione fiscale dell'Azerbaigian.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.

L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 30, paragrafo 1, esclude che uno Stato contraente applichi ad un soggetto residente dell'altro Stato riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o dell'esistenza di tale soggetto, o di persona a questo collegato, sia di ottenere benefici a cui non avrebbe avuto altrimenti diritto. La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di norme interne volte a prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, concernenti la limitazione di spese

o altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese dell'altro Stato, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o di tali transazioni, sia di ottenere benefici a cui non si avrebbe avuto altrimenti diritto.

L'articolo 31 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo, in particolare, che essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle imposte prelevate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, ovvero a decorrere dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore.

L'articolo 32 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, facenti parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito, si chiarisce che nessuna delle norme della Convenzione pregiudica comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti volta a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa.

C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3835, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), pur differenziandosene per taluni profili, al fine di tenere conto delle specificità dei sistemi fiscali dei due Paesi.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per il Canada, le imposte sul reddito che sono prelevate dal Governo del Canada ai sensi della legge sulle imposte sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione, mentre sono esplicitamente escluse le imposte dovute sulle vincite alle lotterie, su premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, dai giochi di abilità, dai concorsi a premi, dai pronostici e dalle scommesse.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli

accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973. La disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto merci, raccolta di informazioni, attività pubblicitarie o di ricerca scientifica.

Si precisa, inoltre, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in uno Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società dell'altro Stato. Si è, invece, in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda gli utili d'impresa, l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa. Il paragrafo 4 consente agli Stati contraenti di determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra

le diverse parti della stessa. Inoltre, la disposizione specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Qualora la sede della navigazione effettiva sia situata a bordo di una nave, tale sede si considera ubicata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione, oppure, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti siano dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo, in tali casi, rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata. La disposizione specifica che tali previsioni non si applicano nei casi di frode o di reato premeditato.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario sia una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo, in tutti gli altri casi. La possibilità

di tassare i dividendi da parte dello Stato della fonte è comunque esclusa nel caso in cui i dividendi siano pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da soggetti non residenti.

Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Il paragrafo 6 specifica che le disposizioni della Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, situati in Canada, da parte di una società che svolga attività commerciale relativamente a beni immobili, né nel senso di impedire di tassare gli utili di una società non residente attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, a condizione che tale imposta addizionale non superi il 5 per cento.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* gli interessi sono pagati ad un soggetto residente nello Stato diverso dalla fonte e il debitore è l'altro Stato o un suo ente locale; *b)* gli interessi sono corrisposti allo Stato diverso da quello della fonte; *c)* gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in relazione a prestiti concessi, garantiti o assicurati da istituti designati e accettati con scambio di note tra gli Stati contraenti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali,

commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, qualora essi siano connessi all'uso di *software* informatici, brevetti, marchi di fabbrica, disegni, modelli, progetti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero in misura comunque non superiore al 10 per cento negli altri casi.

I canoni relativi a diritti d'autore o ad altre analoghe remunerazioni (ad eccezione dei canoni relativi a *software* informatici, a pellicole cinematografiche o ad altri mezzi di riproduzione per uso televisivo), provenienti da uno Stato diverso da quello di residenza dell'effettivo beneficiario, sono imponibili solo nello Stato di residenza di quest'ultimo.

Inoltre, qualora il beneficiario dei cepti sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione

o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni non quotate di società il cui valore derivi principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni in società di persone, *trust* o successioni, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

Il paragrafo 5 specifica inoltre che, quando il soggetto residente di uno Stato aliena beni nel quadro di un'operazione di organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, scissione o altra analoga operazione, non riconosciuti a fini impositivi nello Stato di residenza, l'autorità fiscale dell'altro Stato può, su

richiesta dell'acquirente, differire il riconoscimento a fini fiscali degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra l'autorità stessa e la persona interessata.

Il paragrafo 7 stabilisce che, qualora, a seguito del mutamento di residenza da uno Stato all'altro, la persona fisica sia considerata come se avesse alienato dei beni e sia assoggettata ad imposizione nello Stato di residenza originario in relazione agli utili ricavati da tali beni, la medesima persona fisica può scegliere di essere assoggettata all'imposizione nello Stato dove ha spostato la residenza come se avesse venduto e riacquistato i beni medesimi ad un ammontare pari al loro valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto, rispettivamente, negli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.

L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, esse sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio vige anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La norma di cui al predetto paragrafo 2 non si applica, tuttavia, quando risulti che né lo sportivo o artista, né persone ad esso associate, partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona ivi indicata.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma che l'imposta applicata in tale caso non possa eccedere la più bassa delle aliquote tra: il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici che ecceda 12.000 dollari canadesi (o l'equivalente italiano) e l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario avrebbe dovuto pagare nello stesso anno sul totale complessivo dei pagamenti di pensione da esso percepiti.

Il paragrafo 3 specifica che, a prescindere dalle disposizioni della Convenzione:

le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi allo Stato sono imponibili solo in Italia;

le prestazioni di sicurezza sociale pagate da uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato sono imponibili solo nello Stato della fonte e l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare se fosse stato residente nello Stato della fonte;

i pagamenti non periodici relativi a pensioni, indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni forfetarie sono imponibili nello Stato della fonte;

le pensioni e le indennità di guerra pagate dallo Stato al residente dell'altro Stato non sono imponibili nello Stato di residenza qualora esse risultino ugualmente esenti se ricevute da un residente dello Stato della fonte.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuta residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato ad una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato per corrispettivi resi nei confronti del primo Stato stesso, prevedendo, in tale ipotesi, che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria relativa a tali cespiti.

L'articolo 20 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. La disposizione prevede, inoltre, che il reddito proveniente da una fonte di uno Stato diverso da quello del percipiente è imponibile anche nello Stato di provenienza; nel caso in cui tale reddito provenga da un *trust* o da una successione, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo, se il reddito è imponibile nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, per quel che riguarda l'Italia, si prevede che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Canada. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda il Canada, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi, utili o guadagni imponibili in Italia, il Canada deve detrarre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, fatta salva la legislazione fiscale canadese in materia di detrazione delle imposte pagate al di fuori del Canada. La disposizione specifica, inoltre, che il Canada può tenere conto delle esenzioni

previste dalla Convenzione relativamente ai redditi ricavati da residenti canadesi.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 23), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 24) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 25), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie, si è inoltre inserita una clausola arbitrale che consente di sottoporre ad arbitrato i casi relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione della Convenzione.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 26 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari ai funzionari diplomatici o consolari.

L'articolo 27 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 28 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo, in particolare, che essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle

imposte prelevate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, ovvero a partire dagli anni fiscali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.

L'articolo 29 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.

In tale ambito, si chiarisce, in particolare, che la Convenzione non si applica ad alcuna società, *trust* o società di persone residente in uno Stato contraente e posseduta o controllata da una o più persone residenti in altro Stato, qualora l'ammontare dell'imposta applicata da tale secondo Stato al reddito della predetta società, *trust* o società di persone sia considerevolmente inferiore all'ammontare che sarebbe stato applicato qualora tutte le azioni della società o tutte le partecipazioni nel *trust* o nella società di persone fossero possedute da persone fisiche residenti in tale Stato.

Inoltre, si specifica che i contributi versati ad un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente da una persona fisica che esercita una professione nell'altro Stato sono deducibili, per un periodo non superiore a 60 mesi, dal reddito imponibile della medesima persona fisica nello Stato in cui essa rende i propri servizi.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (FLI) osserva come la ratifica della Convenzione in esame, che rappresenta un atto di grande valenza, sia ormai indifferibile, a distanza di otto anni dalla firma della Convenzione da parte dei due Paesi contraenti, per porre rimedio alla condizione di paralisi che caratterizza lo *status* fiscale di centinaia di lavoratori italiani in Canada.

Ricorda, quindi, la problematica situazione, ignota a molti, nella quale si trova il personale a contratto presso la rete consolare italiana in Canada, che è rimasto finora in una sorta di « limbo » tributario.

A tale riguardo rileva come le disposizioni recate dalla Convenzione intervenivano a sanare la situazione dei predetti lavoratori, considerati in Canada alla stregua di evasori fiscali e, in quanto tali, soggetti a sanzioni e a sequestri patrimoniali, evitando che gli stessi possano essere ulteriormente danneggiati dall'applicazione della normativa tributaria canadese, la quale risulta molto pregiudizievole nei loro confronti, in quanto, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione adesso in vigore, prevede la tassazione alla fonte dei redditi da lavoro dipendente.

Sottolinea quindi l'urgenza di procedere a una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, al fine di consentire la regolarizzazione della posizione fiscale del personale di cittadinanza italiana – e, in alcuni casi, italo-canadese – in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, sottolineando il dovere dell'Italia di tutelare i propri lavoratori, attraverso l'attuazione di una Convenzione sottoscritta più di otto anni fa.

Dichiara, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Atto n. 286.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Forcolin, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), la quale reca un'unica osservazione, che segnala l'esigenza di eliminare un refuso nel testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Atto n. 286).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Atto n. 286);

rilevata l'urgenza di procedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della predetta direttiva 2009/111/CE, la quale prevede, all'articolo 4, che gli Stati membri applichino le disposizioni necessarie per conformarsi al suo contenuto a decorrere dal 31 dicembre 2010;

rilevato come lo schema di decreto legislativo sia volto a realizzare, mediante alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il rafforzamento dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche, sui gruppi bancari e sui gruppi operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, nonché il miglioramento dei sistemi di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri dell'Unione europea relativamente alla vigilanza sui gruppi transfrontalieri;

sottolineato come lo schema di decreto si inserisca nel quadro delle iniziative assunte in sede europea a seguito della crisi

economico – finanziaria, finalizzate a migliorare gli strumenti a garanzia della stabilità del sistema creditizio e finanziario, con particolare riferimento ai gruppi transfrontalieri, la cui operatività può determinare, se non adeguatamente regolata e vigilata, rischi sistemici particolarmente gravi;

rilevato come il provvedimento costituisca un ulteriore passo avanti verso un'auspicabile piena integrazione a livello europeo delle attività di vigilanza sugli intermediari finanziari e creditizi, che dovrà peraltro essere ulteriormente implementata con l'istituzione dell'Autorità bancaria europea (EBA);

preso atto della valutazione favorevole sul provvedimento espressa, per gli aspetti di propria competenza, dalla Commissione Bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale sostituisce la lettera d) del comma 3 dell'articolo 53 del TUB, attribuendo alla Banca d'Italia il potere, nell'esercizio della vigilanza sulle banche, di vietare il pagamento di interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola « patrimoni » con la parola « patrimonio ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di A.T.A. Casartigiani, Cna-Fita, Confartigianato trasporti e Federlavoro Confcooperative, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50
Audizione di rappresentanti di FAST-Taxitalia, FIT-CISL Taxi, S.A.Ta.M. Cna, Confartigianato Taxi, Federtaxi Cisa, FILT-CGIL Taxi, UIL-Trasporti Taxi e UGL Taxi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50
Audizione di rappresentanti ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 novembre 2010.

Audizione di rappresentanti di A.T.A. Casartigiani, Cna-Fita, Confartigianato trasporti e Federlavoro Confcooperative, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di FAST-Taxitalia, FIT-CISL Taxi, S.A.Ta.M. Cna, Confartigianato Taxi, Federtaxi Cisa, FILT-CGIL Taxi, UIL-Trasporti Taxi

e UGL Taxi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.40.

Audizione di rappresentanti ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>) .	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato proposto dai presentatori</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
COMITATO RISTRETTO:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner	53

RISOLUZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 9 novembre 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che è stato formulato un testo unificato delle risoluzioni in titolo, invitando i presentatori ad illustrarne il contenuto.

Alberto TORAZZI (LNP), assumendo quale testo base la risoluzione Dal Lago

n. 7-00411, rileva che i presentatori hanno convenuto di richiamare nelle premesse il fatto che, come rilevato dall'onorevole Gava nella sua risoluzione n. 7-00426, la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro, che il 20 per cento delle attività d'impresa presidiate da una misura *antidumping* è italiano e che il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni è stato valutato in 50 miliardi di euro. Aggiunge che nelle premesse è stato inserito anche un passaggio contenuto nella risoluzione Lulli n. 7-00430, che fa riferimento alla necessità di fornire informazioni chiare e non ingannevoli in merito all'indicazione dei prodotti provenienti da Paesi extra-comunitari. Sottolinea, infine, che recependo un'osservazione formulata nella precedente seduta dall'onorevole Lulli, è stato eliminato il riferimento ai presentatori delle proposte di legge che hanno dato luogo all'approvazione della legge n. 55 del 2010, recante disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel manifestare un orientamento complessivamente favorevole al testo unificato testé illustrato, accoglie il primo impegno della parte dispositiva e propone di riformulare il secondo impegno sostituendo le parole « a dare attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri » con le seguenti « a confermare l'impegno a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione del decreto interministeriale attuativo della legge n. 55 del 2010, nonché a sostenere in sede comunitaria tale posizione ».

Alberto TORAZZI (LNP) accetta la riformulazione proposta.

Andrea LULLI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta, sollecita il Go-

verno ad attivarsi perché siano approvati i regolamenti comunitari che tutelino efficacemente i consumatori e le imprese con disposizioni chiare in merito all'indicazione dei Paesi di origine.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA assicura che il Governo italiano è molto attivo in sede europea sulle questioni connesse alla tutela del *made in* e che a breve si terrà il « Consiglio competitività » in cui saranno nuovamente affrontate queste tematiche.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel sottoscrivere il testo unificato della risoluzione, si associa alle osservazioni del deputato Lulli.

Fabio GAVA (PdL) accetta la riformulazione proposta e dichiara voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00096 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina delle professioni non regolamentate.

C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che, dopo il disabbinamento delle proposte in titolo dalle altre assegnate in congiunta con la II Commissione, il relatore Abri gnani ha svolto, nella seduta del 22 settembre, la relazione introduttiva sulle proposte di legge in titolo.

Laura FRONER (PD) auspica che la Commissione possa procedere rapidamente all'esame delle proposte di legge recanti la disciplina delle professioni non regolamentate al fine di introdurre un'adeguata disciplina di tutela anche per tali categorie di professionisti. Ritiene che si possa proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo nell'ambito di un Comitato ristretto, anche per assicurare un rapido iter di approvazione delle medesime, e che in questa sede non sia necessario procedere ad audizioni in quanto possono essere utilmente essere adoperati i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dell'attività conoscitiva sulle professioni ordinarie svolta in congiunta con la II Commissione Giustizia.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, nel concordare sull'opportunità di continuare l'esame delle proposte di legge in sede di Comitato ristretto anche per la complessità della materia, segnala alla Commissione di avere recentemente partecipato a Bruxelles alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo sul tema del mercato interno dei professionisti. In quella sede è emerso come sia necessario, anche nei provvedimenti appartenenti alla normativa nazionale, cercare di contemperare l'esigenza di assicurare ai professionisti il diritto di accesso alla professione in Paesi diversi da quello di origine, senza eccessivi appesantimenti burocratici con quella di garantire agli utenti/consumatori di poter contare su livelli elevati di pro-

fessionalità a condizioni economiche convenienti.

Laura FRONER (PD), entrando più nel merito dei provvedimenti in esame, sottolinea, in particolare, la necessità di approfondire il tema della formazione dei professionisti che attualmente è attribuita alla competenza e all'autonomia delle regioni, ed in questo senso appare necessario individuare degli *standard* di formazione richiesti per l'accesso alle diverse professioni che siano da esse condivisi.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere – conformemente a quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 novembre 2010.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO 1

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI PRESENTATORI

La X Commissione,

premessi che:

il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;

la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del «made in», fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;

l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali *partner* commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;

gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la

salute umana, facendoli passare come *made in Italy* quando in realtà non lo sono;

secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso – agricoltura, industria e commercio –, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;

in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del *made in Italy*;

la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

L'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del *made in Italy* appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;

nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;

L'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;

L'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;

secondo la proposta della Commissione, le parole « fabbricato in », insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte « in una qualsiasi delle lingue uffi-

ciali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro »;

il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura « made in » che per l'indicazione del Paese d'origine;

le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del *made in Italy*,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;

a dare attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.

(7-00411) « Dal Lago, Gava, Lulli, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino ».

ALLEGATO 2

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premessi che:

il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;

la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del « made in », fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;

l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali *partner* commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;

gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la

salute umana, facendoli passare come *made in Italy* quando in realtà non lo sono;

secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso – agricoltura, industria e commercio –, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;

in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del *made in Italy*;

la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

L'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del *made in Italy* appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;

nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;

L'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;

L'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;

secondo la proposta della Commissione, le parole « fabbricato in », insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte « in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro »;

il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura « made in » che per l'indicazione del Paese d'origine;

le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del *made in Italy*,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;

a confermare l'impegno a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione del decreto interministeriale attuativo della legge n. 55 del 2010, nonché a sostenere in sede comunitaria tale posizione, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.

(8-00096) « Dal Lago, Gava, Lulli, Anna Teresa Formisano, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	58
5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di « buoni lavoro »	59
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro »	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	69
5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli	61
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	70

RISOLUZIONI:

7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00427 Gnechchi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse (<i>Discussione e rinvio</i>)	61

INTERROGAZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi BOBBA (PD) manifesta, a nome del suo gruppo, un forte disappunto per la mancata convocazione della Commissione ai fini dell'esame in sede consultiva dell'emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità, già preannunciato e suc-

cessivamente presentato dallo stesso Esecutivo nella scorsa settimana.

Si tratta, a suo avviso, di un evento da stigmatizzare, poiché tende a riproporre una modalità di organizzazione dell'attività della Commissione che tende ad estromettere la stessa dalle più rilevanti decisioni di merito. Ritiene, infatti, che non si possa giustificare come ordinaria gestione dei lavori parlamentari una precisa e ormai consueta metodologia organizzativa, che giudica gravemente lesiva dei diritti delle minoranze, fondata sulla presentazione alle Camere di provvedimenti del Governo che vengono stravolti nel corso dell'*iter* parlamentare rispetto all'impianto originario, attraverso modifiche — generalmente contenute nei cosiddetti « maxie-mendamenti », predisposti dallo stesso Go-

verno – in ordine alle quali le Commissioni di settore, soprattutto in sede consultiva, vengono escluse da qualsiasi analisi nel merito, anche laddove si tratti di intervenire su materie ampiamente rientranti nel loro ambito di competenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, tiene a precisare che la presidenza – nell'affrontare la questione appena posta dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico – si è attenuta ad una serie di criteri che trovano fondamento anche nella consolidata prassi che presidia l'attività delle Commissioni.

In proposito, ricorda anzitutto che il problema della possibile convocazione della Commissione per l'esame del preannunciato emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità è stato portato – proprio dalla presidenza – all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già nella riunione dello scorso mercoledì 10 novembre: in quella sede, non essendovi ancora alcuna indicazione circa i tempi di trasmissione dell'emendamento, si è preso atto che l'ampia maggioranza dei gruppi non riteneva praticabile l'ipotesi di convocare la Commissione per l'espressione di un parere sul predetto emendamento, salvo che la richiesta di parere non fosse trasmessa entro la sera di mercoledì 10 novembre.

In tal senso, segnala che – pur essendo stato presentato dal Governo, nella tarda serata del 10 novembre, il citato emendamento – in realtà alla presidenza è pervenuta soltanto nel primo pomeriggio di giovedì 11 novembre la lettera con la quale il presidente della V Commissione, nel comunicare la presentazione dell'emendamento e la successiva dichiarazione di inammissibilità di alcune sue parti, ricordava che – secondo quanto emerso nella riunione della Giunta del Regolamento di lunedì 8 novembre – tutte le Commissioni di settore avrebbero potuto esprimere un parere alla V Commissione. Sottolineato, dunque, che dalla stessa formulazione della citata lettera del presidente della V Commissione si potevano desumere ampi

margini di discrezionalità da parte delle Commissioni di settore nel valutare la possibile espressione del parere, ricorda che la presidenza ha comunque giudicato opportuno, sin dalla mattina di giovedì 11 novembre, acquisire nuovamente – in via informale e preliminare – l'orientamento dei gruppi in ordine alla possibile convocazione di una seduta in sede consultiva per la mattina di venerdì 12 novembre: la quasi totalità dei gruppi ha, tuttavia, rappresentato – atteso anche il particolare andamento dei lavori parlamentari nella scorsa settimana e l'inconsueta data proposta per la convocazione – l'oggettiva difficoltà di assicurare una congrua partecipazione all'eventuale seduta della Commissione, lamentando peraltro l'esiguità dei tempi a disposizione per effettuare i necessari approfondimenti sul contenuto dell'emendamento del Governo.

Fa notare, altresì, che molti rappresentanti di gruppo – pur nella consapevolezza che talune parti dell'emendamento del Governo contenevano materie di rilievo per la XI Commissione – hanno anche segnalato come i successivi passaggi in V Commissione e in Assemblea avrebbero potuto essere ampiamente sufficienti a garantire un approfondimento delle tematiche di più diretto interesse, mentre una convocazione in tempi stretti della seduta in sede consultiva avrebbe rischiato di trasformarsi in un passaggio parlamentare meramente rituale.

Rileva, quindi, che, alla luce di tali premesse e confortata dagli elementi acquisiti, la presidenza ha conclusivamente ritenuto che – pur nel massimo rispetto dei gruppi che avevano manifestato un interesse in proposito e senza voler in alcun modo comprimere le garanzie di un corretto svolgimento dei lavori parlamentari – non vi fossero assolutamente le condizioni per convocare la Commissione in sede consultiva, nella mattina di venerdì 12 novembre, per l'esame dell'emendamento del Governo al disegno di legge di stabilità: tale valutazione, peraltro, è parsa fortemente avvalorata dalla circostanza per la quale nessuna Commissione – fatta eccezione per il Comitato permanente per

i pareri della I Commissione – è stata convocata per l'espressione del parere sul predetto emendamento.

In conclusione – nel riconoscere che, per il futuro, sarà necessario migliorare e rendere più coerenti talune fasi della complessa procedura seguita per l'esame del primo disegno di legge di stabilità presentato alle Camere – si dichiara convinto che le precisazioni appena rese possano fugare ogni possibile dubbio in ordine ai problemi sollevati.

5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di « buoni lavoro ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto, atteso che dalla risposta del rappresentante del Governo si evince la conferma di una non uniforme applicazione della normativa sull'utilizzo dei « buoni lavoro », che appare discriminatoria nei confronti di una particolare tipologia di lavoratori, nonostante questi ultimi svolgano indispensabili funzioni attinenti alla sicurezza, seppur nel contesto di ambiti culturali differenti. Nell'esprimere forti perplessità sull'esclusione di taluni lavoratori dall'accesso ad una tipologia contrattuale così snella ed efficace, si chiede, pertanto, quale possa essere la forma negoziale idonea alla loro assunzione, invitando il Governo a fare chiarezza sull'interpretazione della normativa in oggetto.

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per l'attenzione

prestata alla questione posta con la propria interrogazione, evidenzia uno scarto evidente tra il numero di *voucher* acquistati e quello relativo ai *voucher* effettivamente consegnati, elemento che ritiene confermi la necessità di una forma di controllo più efficace, come auspicato, peraltro, dallo stesso sottosegretario nella seduta odierna, considerata l'alta diffusione di abusi e di infortuni registrata nel settore dell'agricoltura. Esprimendo considerazioni di carattere più generale, ritiene che l'estensione generalizzata del ricorso allo strumento dei *voucher*, ben al di là di quelli che erano gli ambiti di applicazione originari, anche considerate le forme di sfruttamento che spesso si celano dietro l'utilizzo di tali forme di assunzione, ponga con urgenza una questione di tutela della dignità dei lavoratori, da realizzare, a suo avviso, mediante una delimitazione del ricorso ai « buoni lavoro » e l'individuazione di criteri più stringenti, a seconda della tipologia di lavoro scelta.

5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), nel riservarsi di seguire lo sviluppo della vicenda in questione e di svolgere gli opportuni approfondimenti nel merito, fa notare che con il suo atto di sindacato ispettivo intendeva porre una questione più generale, relativa alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, che, a suo avviso, risultano essere sempre più frequentemente oggetto di attacco da parte dei datori di lavoro. Fa notare, in proposito, che di fronte a questo inasprimento dei rapporti di lavoro, il Governo, invece di tutelare la parte più debole, si è preoccupato di procedere ad una semplificazione delle normative, favorendo forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie, come se lavoratore e datore fossero

sullo stesso piano. Per tali ragioni, giudica anche contraddittorio che il rappresentante del Governo, nella seduta odierna, invochi il ricorso all'azione giudiziaria, dal momento che essa è stata di recente circoscritta senza mezzi termini dalla maggioranza con l'approvazione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria in materia lavoro.

In conclusione, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, invitando il Governo a vigilare con attenzione affinché siano scongiurati casi come quello descritto nella propria interrogazione.

5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo MONAI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, osservando che l'orientamento giurisprudenziale in materia sembra non escludere una estensione del beneficio della pensione di reversibilità anche agli studenti che abbiano superato una certa soglia di età, purché si tratti di valorizzarne il percorso specialistico di formazione. Nel giudicare iniqua, discriminatoria e rigida la norma vigente, così come interpretata dallo stesso Governo, auspica che il legislatore si possa far carico di cambiarla e di adeguarla al diritto vivente, anche considerando che ormai la permanenza dei figli in famiglia si protrae per un periodo di tempo superiore a quello contemplato dalla legge; in caso contrario, ritiene che sarà come sempre la Corte costituzionale a fare giurisprudenza e ad armonizzare, in via interpretativa, la legislazione alla realtà concreta.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmataria, richiamando la necessità di impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a riconoscere ai lavoratori sottoposti a dialisi e, in generale, a tutti i lavoratori colpiti da una patologia grave di carattere degenerativo, non solo l'esclusione dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, ma anche l'utilizzo del certificato cumulativo.

Segnala, in proposito, che si tratta di intervenire con buon senso e ragionevolezza sulle modalità applicative della normativa, tenendo conto che le finalità della stessa debbono essere quelle di assicurare una tutela concreta ed effettiva nei confronti di soggetti già fortemente penalizzati da una rilevante patologia sanitaria.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si riserva di esprimere l'orientamento del Governo sul presente atto d'indirizzo in occasione della prossima seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00427 Gnechi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'illustrare la propria risoluzione, fa notare come le recenti innovazioni introdotte dal Governo in materia previdenziale, con l'unico scopo di ritardare l'uscita dal lavoro dei dipendenti, siano gravemente lesive dei diritti delle lavoratrici, soprattutto del pubblico impiego, dal momento che è stata eliminata la possibilità di ricongiungere gratuitamente la propria posizione presso l'INPS. Nel far notare che le disposizioni in questione appaiono superflue nell'ottica di un'uscita posticipata dal lavoro, considerato che le pubbliche dipendenti propendono comunque a mantenere la propria posizione assicurativa presso l'INPDAP, in quanto maggiormente conveniente, ritiene che tali misure abbiano intaccato uno dei pilastri fondamentali del sistema previdenziale, penalizzando i soggetti più deboli del mercato del lavoro, ovvero coloro che nel corso della loro

carriera sono costretti a cambiare più volte ambito lavorativo. Osserva, altresì, che tale situazione è aggravata dal fatto che manca, allo stato, una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati e che non vi è neanche la possibilità di beneficiare di una pensione supplementare nell'ambito delle gestioni pensionistiche diverse da quella obbligatoria.

In conclusione, auspica che il Governo adotti le più opportune iniziative che assicurino alle lavoratrici del pubblico impiego la possibilità di ricostruire una posizione previdenziale dignitosa, laddove abbiano versato i contributi presso gestioni pensionistiche diverse nell'ambito di una carriera professionale discontinua e faticosa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che – secondo quanto già concordato – la posizione del Governo sulla risoluzione in titolo sarà acquisita in una successiva seduta, che potrà presumibilmente svolgersi nella prossima settimana.

Rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa
in materia di « buoni lavoro ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, nell'atto ispettivo che passo a discutere, solleva l'attenzione sull'utilizzo, da parte delle società di vigilanza o appaltatrici di servizi, di buoni lavoro per le prestazioni delle manifestazioni sportive, culturali e fieristiche di cui al comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni.

Al riguardo, si osserva che il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, deve ritenersi vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.

Infatti, come anche citato dalla circolare Inps n. 88/2009, il ricorso ai buoni di lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari.

Il Tar del Lazio, Sezione Seconda Ter, con ordinanza n. 7975/2010, ha condiviso tale interpretazione ribadendo che la forma di lavoro prevista dall'articolo 70 decreto legislativo n. 276/2003 è limitata al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore.

Tale principio, tuttavia, deve ritenersi derogato a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, e con esclusivo riferimento al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto ispirato a garantire la sicurezza e la prevenzione di fenomeni distorsivi.

Con messaggio del 13 aprile 2010, l'Inps ha fornito indicazioni alle proprie Sedi consentendo la definizione di tutte le richieste di *voucher* presentate dalle società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle attività di *stewarding*, anche quelle lasciate in sospeso, esclusivamente con riferimento al campo di applicazione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007. In particolare l'articolo 1 del citato decreto individua quale ambito di applicazione « i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche ».

Pertanto, in merito all'ambito di riferimento previsto dalla norma sull'impiego dei *voucher*, l'utilizzo di *steward* è consentito solo in tali circostanze mentre, per altre manifestazioni sportive, per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, non è possibile estendere la deroga di cui al citato decreto ministeriale 24 febbraio 2010 per l'utilizzo dei buoni lavoro in forma di appalto di servizi.

In conclusione, appare evidente come la deroga in questione sia riservata esclusivamente alla fattispecie individuata dal decreto del Ministero dell'interno con il fine di soddisfare esigenze legate alla sicurezza. La sua introduzione, pertanto, essendo destinata ad un ambito applicativo circoscritto, non appare idonea a giustificare modalità applicative diverse da quelle previste dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 2

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, nell'atto ispettivo che passo a discutere, chiedono di conoscere i dati relativi al ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, al fine di poter verificare il regolare utilizzo di questo istituto contrattuale.

Al riguardo, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fanno presente che, a seguito dell'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dello strumento in questione, introdotto con la legislazione degli anni 2009 e 2010, il ricorso al sistema del lavoro occasionale accessorio continua ad evidenziare un andamento crescente da parte di tutte le tipologie di committenti.

Dall'elaborazione dei dati ricavati dalle procedure sulle modalità di impiego, si evidenzia che i soggetti appartenenti alle cosiddette categorie « deboli » sul mercato del lavoro, come i pensionati (ultrasessantenni) e i giovani (in gran parte studenti), continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, presentando un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 43,6 per cento e del 24,3 per cento.

L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a settembre 2010) risulta pari a circa 580 euro. Ciò evidenzia un ricorso al sistema dei *voucher* coerente con le finalità delle disposizioni normative, che pone come limite economico l'importo di 5.000 euro per anno solare per singolo committente e 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In merito alla precisazione richiesta sul riferimento a « 1,6 prestazioni per prestatore », nell'ambito delle prime analisi sull'impiego del lavoro occasionale di tipo

accessorio, si è ritenuto opportuno considerare l'aspetto dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste dai committenti, in quanto la natura di questa particolare tipologia di lavoro può soddisfare esigenze di utilizzi ricorrenti e multipli nel corso dell'anno.

Pertanto l'espressione « ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni », di cui al precedente atto parlamentare, indica esclusivamente la media aritmetica del numero di prestazioni svolte dai prestatori, calcolata rapportando il numero delle prestazioni ai soggetti.

Per quanto riguarda la nozione di « prestazione », con essa si intende la singola prestazione lavorativa di qualunque durata, così come comunicata dal committente preventivamente all'INAIL o all'INPS.

Infatti il committente ha l'obbligo di comunicare, seguendo le indicazioni procedurali fornite dall'INPS e dall'INAIL, il periodo (giorni, settimane) di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui si collocano le prestazioni.

Relativamente alle ulteriori richieste di chiarimento e di aggiornamento dei dati, preciso che, un'indicazione indiretta rispetto ai giorni di lavoro cui mediamente corrisponde una prestazione, possa essere rappresentata dall'importo medio netto riscosso per prestatore che — come già indicato — risulta pari a circa 580 euro.

In ordine al rapporto tra *voucher* acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno evidenziare in via preliminare che, da un punto di vista gestionale, mentre il dato sui *voucher* venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai

buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale, dovuto al momento dell'effettivo pagamento – che è successivo allo svolgimento della prestazione – sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati (Poste, tabaccherie) al pagamento dei *voucher*.

Premesso ciò emerge che:

per quanto riguarda i *voucher* cartacei, al mese di ottobre 2010 la percentuale di *voucher* riscossi è pari a oltre il 50 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati;

più elevata risulta la percentuale di *voucher* « virtuali » telematici riscossi, rispetto a quelli consuntivati dai committenti, pari al 75 per cento.

Sotto il profilo ispettivo, segnalo che è all'esame del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di attivazione di un monitoraggio sulla specifica attività di vigilanza avente ad oggetto l'utilizzo dei *voucher*, in modo da poter rilevare eventuali violazioni derivanti dalla mancata comunicazione al *contact center* di INPS ed INAIL del nominativo del lavoratore utilizzato con prestazioni di lavoro accessorio.

L'omessa comunicazione del nominativo porterebbe a configurare delle vere e proprie prestazioni di lavoro « nero », con la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili previste.

Per quanto riguarda la richiesta di informazioni statistico-quantitative sull'andamento degli infortuni, per il periodo agosto 2008-giugno 2010, ne risultano n. 113 di cui 70 in agricoltura.

Anno evento	2008	2009	Giugno 2010	Totale
Agricoltura	12	47	11	70
Altri settori		16	27	43
Totale	12	63	38	113

Mi preme segnalare, infine, che il completamento del processo di coordinamento informativo tra INPS e INAIL, in avanzato stato di definizione, consentirà attraverso informazioni analitiche sull'impiego dei *voucher* e la costruzione di un set di indicatori sulla correttezza dell'impiego, di effettuare un monitoraggio puntuale sul sistema del lavoro occasionale accessorio, da sottoporre all'attenzione degli organi istituzionali.

Infatti, i primi collaudi sperimentali dei servizi applicativi integrati, realizzati in cooperazione fra i servizi informatici dei due Istituti, hanno dato esito positivo.

A regime, quando sarà stato realizzato lo scambio reciproco dei dati, il committente sarà in grado di effettuare un'unica e contestuale comunicazione in

materia di lavoro occasionale accessorio ad uno dei due Istituti valida sia ai fini INPS sia ai fini INAIL, coerentemente con il principio di semplificazione e con le esigenze di contenimento dei costi amministrativi.

In conclusione, faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei *voucher* fornite dall'INPS, aggiornati al mese di ottobre 2010, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:

totale *voucher* venduti per regione;

voucher distinti per tipologia di attività su base regionale;

totale prestatori, da agosto 2008 ad agosto 2010, distinti per sesso e fasce di età.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
 Monitoraggio voucher cartacei e telematici
 Situazione vendite fino al 04.10.10

Regione	Buoni € 10 dal 01.08.08 al 31.12.08 ¹⁾	Buoni venduti dal 01.08.08 al 04.10.10			Buoni Equiv. € 10 ²⁾
		Buoni € 10		Buoni € 10 PEA dal 17.5.10	
PIEMONTE	84.537	99.659	134.827	108.296	1.003.036
VALLE D'AOSTA	552	3.926	3.648	1.782	25.250
LIGURIA	3.245	17.819	11.435	16.158	112.171
LOMBARDIA	35.769	83.914	149.854	107.918	1.077.018
VENETO	174.806	214.330	200.052	148.389	1.565.499
TRENTINO ALTO ADIGE	14.895	30.561	77.772	95.161	610.159
FRIULI VENEZIA GIULIA	26.990	45.014	128.668	81.486	861.477
EMILIA ROMAGNA	62.719	93.198	163.685	120.846	1.170.856
TOSCANA	76.773	107.002	92.670	76.543	732.459
MARCHE	21.899	35.995	45.656	40.071	357.441
UMBRIA	6.553	13.996	18.019	12.043	129.707
LAZIO	3.426	31.593	41.088	46.488	342.771
ABRUZZO	5.408	11.464	16.925	11.270	122.652
MOLISE	261	3.399	2.655	3.212	422
CAMPANIA	2.633	14.861	12.755	11.542	105.644
PUGLIA	2.455	23.478	14.241	14.643	136.029
BASILICATA	2.012	6.388	2.972	8.184	39.096
CALABRIA	227	5.352	3.917	4.388	35.423
SICILIA	7.807	22.270	16.939	17.986	154.500
SARDEGNA	2.033	7.428	15.348	11.651	113.205
TOTALE CARTACEI	515.000	871.647			8.717.912
VOUCHER TELEMATICI	32.557	780.000			780.000
TOTALE VENDUTI	547.557	1.551.647		206.021	9.497.912

¹⁾ Da aggiungere 69.350 voucher venduti da Poste nel periodo sperimentale della vendemmia 2008

²⁾ I dati si riferiscono alla somma dei buoni lavoro da 10 € e dai buoni lavoro da 50 € e 20 €, resi equivalenti a quelli da 10 € moltiplicandoli rispettivamente per 5 e per 2, e ai buoni da 10 € emessi nelle tabaccherie (PEA), venduti nel complesso dall'avvio del sistema del Lavoro Occasionale Accessorio (agosto 2008) fino alla data riportata


LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
 Monitoraggio voucher cartacei equivalenti € 10
 Situazione vendite per settore dal 01.08.08 al 04.10.10

REGIONE	Tipologie di attività										TOTALI	
	Comitanti pubblici	Imprese agricole	Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti	Manifestazioni sportive, culturali o canorevoli o lavori di emergenza o di solidarietà	Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica	Insegnamento privato supplementare	Lavori domestici	Commercio	Turismo	Servizi		Altri settori produttivi
PIEMONTE	18.490	254.343	47.408	308.245	34.323	0	20.158	77.450	32.547	89.026	125.767	980.287
VALLE D'AOSTA	495	2.801	1.982	831	24	0	223	3.948	3.404	2.833	9.760	25.826
LIGURIA	2.394	11.659	9.668	4.282	480	0	4.899	26.378	8.965	23.924	17.135	107.310
LOMBARDIA	53.652	141.718	83.571	161.625	13.692	155	24.220	143.801	83.852	130.912	281.604	1.044.950
VENETO	28.378	787.550	53.888	154.755	1.540	0	12.671	75.367	19.854	132.422	272.486	1.510.313
TRENTINO ALTO ADIGE	2.510	235.580	41.050	85.055	3.330	0	4.085	34.450	43.011	29.479	153.019	610.060
FRIGILI VENEZIA GIULIA	16.007	245.959	19.408	55.615	10.728	0	28.672	136.030	25.200	75.392	252.595	850.229
EMILIA ROMAGNA	16.976	480.251	47.754	82.744	13.956	20	11.180	96.245	36.481	147.208	227.231	1.153.081
TOSCANA	24.214	308.433	39.670	115.782	5.700	0	16.582	58.125	29.443	58.101	88.664	723.410
MARCHE	10.343	82.477	24.819	61.277	3.312	0	3.915	36.735	33.032	22.240	73.488	341.307
UMBRIA	427	41.804	7.278	8.011	0	10	2.358	38.000	6.188	7.367	16.815	127.827
LAZIO	16.003	20.789	25.611	80.436	7.749	0	11.101	53.584	24.895	81.824	63.902	330.001
ABRUZZO	1.813	20.815	6.834	7.813	1.725	0	643	8.484	12.592	32.252	26.598	117.756
MOLISE	800	1.590	2.268	640	0	0	45	2.637	509	2.238	1.2890	23.096
CAMPANIA	7.135	21.432	4.127	14.689	1.920	0	1.757	22.438	10.343	10.343	19.282	100.701
PUGLIA	3.436	10.228	3.828	8.233	815	0	1.172	33.102	16.640	15.658	35.582	124.009
BASILICATA	800	7.450	1.158	1.952	1.040	0	50	4.890	5.934	9.932	5.280	37.816
CALABRIA	4.065	1.627	3.847	5.115	84	0	374	5.933	5.933	2.958	8.193	33.807
SICILIA	7.717	26.178	10.200	27.678	824	0	1.851	41.7	18.338	23.974	19.489	140.530
SARDEGNA	693	15.441	7.721	2.068	79	0	1.548	15.132	10.771	5.824	47.930	107.367
Totale nazionali	204.154	2.728.738	441.786	1.150.934	102.225	165	128.701	876.562	408.922	883.646	1.755.710	8.499.485

Nota: nella colonna "Comitanti pubblici" viene riportata una parte dei dati relativi alle attività "Manifestazioni sportive etc." e "Lavori di giardinaggio etc." svolte per Comitanti pubblici. I valori evidenziati sono pertanto un "di cui" di quelli complessivi.

DATI STATISTICI

Tipologie di prestatori



ALLEGATO 3

**5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali
presso un'azienda del comune di Novedrate.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Codurelli, con il presente atto, sollecita l'attenzione su presunte discriminazioni poste in essere dal titolare dell'azienda Badoni-Costameccanica nei confronti di un lavoratore, nella fase antecedente all'eventuale stipula del contratto di lavoro.

In particolare l'Onorevole riferisce che la mancata assunzione sarebbe da ricondurre all'iscrizione al sindacato del lavoratore, dato riferito dallo stesso durante il colloquio pre-assuntivo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fa presente quanto segue:

il caso di specie, come è noto, è disciplinato dal nostro ordinamento dall'articolo 15, primo comma, lettera *a*) della legge n. 300/1970, che dispone la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

il datore di lavoro ha quindi l'obbligo, già nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di aste-

nersi dal discriminare i lavoratori incorrendo, in caso contrario, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Sulla vicenda illustrata nell'atto parlamentare, al fine di riscontrare i fatti esposti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto direttamente notizie alla Direzione Provinciale del Lavoro di Como, competente per territorio.

Al riguardo il predetto Ufficio ha comunicato che da una verifica degli atti, riconducibili alle attività di propria competenza, non risulta alcuna segnalazione e/o richiesta di intervento in materia di violazione delle norme richiamate a tutela del diritto di associazione e attività sindacale e divieto di atti discriminatori da parte del lavoratore interessato.

Infine, è il caso di ricordare che nella circostanza descritta, il medesimo lavoratore può percorrere la via dell'accertamento giudiziale dei fatti, azionando lo speciale procedimento, previsto dall'articolo 28 della legge n. 300/1970, o per il tramite delle associazioni sindacali oppure rivolgendosi direttamente al giudice del lavoro.

ALLEGATO 4

**5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione
in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Di Pietro, relativo al diritto al trattamento di reversibilità in favore dei figli superstiti, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

L'articolo 22 della legge n. 903/1965, e successive modifiche, riconosce il trattamento pensionistico di reversibilità ai figli che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi; invece, per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media o professionale, e a 26 anni, qualora frequentino l'Università e per tutta la durata del corso legale.

La previsione di quest'ultimo limite anagrafico è volta ad assicurare la fruizione del trattamento di reversibilità anche a colui che intraprende un percorso universitario con un certo ritardo nonché a quanti, una volta conseguita la prima laurea, decidano di iscriversi ad un'altra facoltà ovvero ad un corso di specializzazione. In tali casi, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età.

L'intento perseguito dal legislatore è dunque quello di garantire, attraverso il meccanismo della reversibilità, ai giovani rimasti orfani e che versano in stato di

bisogno, il diritto – sancito dalla Costituzione – di ultimare gli studi entro un lasso di tempo ragionevole.

A questo proposito è stato rilevato dall'interrogante come nel corso degli anni si è consolidato un principio di diritto vivente in base al quale la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma ancora economicamente dipendente dal nucleo familiare di origine, è stata assimilata a quella del figlio minore.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha nel contempo escluso l'obbligo di mantenimento qualora il figlio maggiorenne versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio ovvero di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa.

In particolare, la Corte di Cassazione – con sentenza n. 4765/2002 – non ha escluso l'utilità di prevedere un limite cronologico di tollerabilità ai fini dell'accertamento dei casi di colpevole inerzia.

Tale conclusione risulta essere ulteriormente avvalorata dalla constatazione secondo cui il legislatore, lungi dal fornire una tutela generalizzata, intende favorire quei soggetti capaci e meritevoli, ai quali l'articolo 34 della Costituzione riconosce il diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi.

In conclusione la previsione di un limite anagrafico risulta essere, ancora oggi, funzionale alla necessità di ricondurre ad una ragionevole durata l'impegno solidaristico che viene posto a carico dell'intera collettività, evitando quindi che il trattamento di reversibilità – ove agganciato in termini eccessivamente generici al raggiungimento della indipendenza economica – possa trovare applicazione anche in assenza di concreti risultati di merito.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo

71

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 novembre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03807 Callegari ed altri: Erogazione da parte dell'UNIRE delle provvidenze per le attività di allevamento per il 2010	72
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-03808 Oliverio ed altri: Bando di gara relativo al programma « frutta nelle scuole », per l'anno scolastico 2010-2011	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-03809 Delfino ed altri: Interventi per il settore ortofrutticolo	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	78
5-03810 Beccalossi ed altri: Provvedimenti conseguenti al divieto di pesca del pesce spada	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79

INTERROGAZIONI:

5-02905 Murgia: Riorganizzazione del sistema delle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna	74
ALLEGATO 5 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	80
5-03421 Oliverio: Situazione del settore vitivinicolo italiano, con particolare riferimento alla regione Calabria	74
ALLEGATO 6 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	82
5-03442 Cenni: Tutela della denominazione « vino nobile di Montepulciano »	74
ALLEGATO 7 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	84
5-03670 Servodio: Misure in favore del settore ittico, anche con riferimento alla risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura	75
ALLEGATO 8 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	85
ERRATA CORRIGE	75

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 17.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03807 Callegari ed altri: Erogazione da parte dell'UNIRE delle provvidenze per le attività di allevamento per il 2010.

Corrado CALLEGARI (LNP) illustra la sua interrogazione, esprimendo preoccupazione

pazione per la situazione di un settore che nel 2010 è stato fortemente impegnato in attività per le quali non ha ancora ricevuto le provvidenze previste. Pur comprendendo le difficoltà derivanti dalla situazione dell'UNIRE, chiede al Governo di attivarsi per la soluzione della questione.

Il Ministro Giancarlo GALAN, condividendo le preoccupazioni per il settore espresse dall'interrogante, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Corrado CALLEGARI (LNP) replicando, ringrazia il Ministro per la risposta, ma ritiene criticabile la riduzione delle provvidenze a 5 milioni di euro per il 2010, rispetto ai 21 milioni già previsti, se questa sarà la conseguenza delle generali misure di contenimento della spesa, precisando in proposito di avere avuto notizia di dati diversi. Confida in ogni caso che, con la nomina del nuovo commissario straordinario dell'UNIRE, si potrà dare attuazione agli indirizzi che il Governo si è prefissato per un settore strategico per il Paese.

5-03808 Oliverio ed altri: Bando di gara relativo al programma « frutta nelle scuole », per l'anno scolastico 2010-2011.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD) replicando quale cofirmatario dell'interrogazione, precisa che la stessa ha preceduto di qualche giorno la conclusione della procedura di aggiudicazione dei lotti messi a gara. Segnala in ogni caso la forte attesa che si è registrata per l'attuazione del programma di distribuzione di frutta nelle scuole, per il quale l'Italia si sta distinguendo al livello europeo, avendo ricevuto una significativa quota delle risorse messe

a disposizione, quota peraltro interamente utilizzata. Raccomanda inoltre, in via generale, di accelerare i tempi di attuazione della misura rispetto all'avvio dell'anno scolastico, considerato che essa riguarda la frutta di stagione e tenuto conto della necessità di integrare le misure di accompagnamento nella didattica. Invita infine il Governo a non ampliare ulteriormente il numero delle aree di riferimento per i bandi, cosa che rischia di pregiudicare i risultati attesi dalla misura.

5-03809 Delfino ed altri: Interventi per il settore ortofrutticolo.

Teresio DELFINO (UdC) illustra la sua interrogazione, con la quale, vista la grave situazione del settore ortofrutticolo, si chiedono puntuali indicazioni in merito agli interventi che il Governo ritiene di mettere in campo.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdC) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che da una parte testimonia la difficile congiuntura che il settore sta attraversando e dall'altra indica le iniziative volta a superarla. Condivide in proposito che una delle maggiori difficoltà risiede nella scarsa capacità dei produttori di associarsi per qualificare l'offerta e rafforzare la loro posizione sul piano della formazione dei prezzi, cosa che andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Prendendo atto delle iniziative assunte anche in sede di Unione europea, auspica che si possa ulteriormente intervenire nella tutela delle produzioni ortofrutticole dei territori italiani.

5-03810 Beccalossi ed altri: Provvedimenti conseguenti al divieto di pesca del pesce spada.

Basilio CATANOSO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Basilio CATANOSO (Pdl) replicando, si dichiara soddisfatta per la dettagliata risposta del Governo. Invita inoltre a considerare che la tutela della crescita del pesce spada può avvenire anche consentendo la pesca con attrezzi idonei, che evitino la cattura di esemplari di piccola taglia.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 17.25

5-02905 Murgia: Riorganizzazione del sistema delle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Bruno MURGIA (Pdl), replicando, ringrazia il Ministro per la risposta, per la quale si dichiara soddisfatto. Preannuncia che in ogni caso vigilerà sul calcolo del preventivo finanziario per i controlli funzionali, rapportato al nuovo assetto organizzativo delle associazioni degli allevatori, sottolineando come siano differenti le situazioni finanziarie delle diverse associazioni provinciali incorporate nell'associazione regionale.

5-03421 Oliverio: Situazione del settore vitivinicolo italiano, con particolare riferimento alla regione Calabria.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, ringrazia il Ministro per aver attivato un tavolo di consultazione con le regioni e le categorie interessate e per aver riconosciuto alla regione Calabria la possibilità di accedere alla istillazione di crisi, come avvenuto per il Piemonte. Invita tuttavia il Ministro a valutare un intervento straordinario per la ristrutturazione dell'intero settore vitivinicolo nazionale, anche a seguito della nuova organizzazione comune di mercato del vino, sottolineando come il settore stia attraversando un momento particolarmente difficile a causa della discesa dei prezzi delle uve e del vino.

5-03442 Cenni: Tutela della denominazione « vino nobile di Montepulciano ».

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Susanna CENNI (PD), replicando, ringrazia il Ministro per la risposta che conferma le dichiarazioni già rese alla stampa. Rilevando come egli ben conosca l'importanza del vino per il territorio senese, ricorda che il vino nobile di Montepulciano è riconosciuto quale DOCG da trenta anni e ha dato vita ad un settore caratterizzato da investimenti sulla qualità e da notevole occupazione tanto che, infatti, non ha mai chiesto la distillazione di crisi. Nel confidare nella serietà dei dirigenti ministeriali competenti, raccomanda al Ministro di seguire attentamente la vicenda in questione, incoraggiando le regioni ad un lavoro comune per evitare « pasticci » in tema di denominazioni e

intervenendo anche perché sia superata la dimenticanza compiuta in sede di regolamento comunitario.

5-03670 Servodio: Misure in favore del settore ittico, anche con riferimento alla risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura.

Il Ministro Giancarlo GALAN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giuseppina SERVODIO (PD), replicando, ringrazia il Ministro per la risposta all'interrogazione, che segue di qualche giorno il dibattito svoltosi in Assemblea sulle mozioni in materia di pesca, all'esito del quale il Governo ha accolto gli indirizzi della Camera.

Ricorda quindi che l'interrogazione segnalava principalmente tre questioni, per risolvere le quali il Ministro ha confermato la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, che si tratta ora di mettere concretamente in campo.

La prima questione riguarda gli ammortizzatori sociali, che gli aventi diritto ancora non hanno percepito. La seconda questione riguarda il riconoscimento del lavoro dei pescatori quale lavoro usurante a fini previdenziali: in proposito, il Governo deve precisare come intende operare per attuare tale impegno. Infine, la terza

questione riguarda il costo del gasolio per i pescherecci e la concreta attuazione del provvedimento ministeriale che ha messo a disposizione circa 30 milioni di euro.

Nel ringraziare i prefetti, e in particolare quello di Bari, per l'importante lavoro svolto sul territorio, invita infine il Ministro a dare concreta attuazione alle misure preannunciate, anche intervenendo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 novembre 2010, a pagina 234, l'intestazione dell'Allegato deve intendersi sostituita dalla seguente:

**« Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020
(Doc. CCXXXVI, n. 1) »**

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE »

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03807 Callegari ed altri: Erogazione da parte dell'Unire delle provvidenze per le attività di allevamento per il 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE ha proceduto all'adozione dei programmi triennali delle provvidenze all'allevamento in coerenza con gli indirizzi strategici delineati in sede di adozione del bilancio di previsione 2009 e del correlato preventivo finanziario decisionale pluriennale 2009-2011, nel quale era stato indicato uno stanziamento complessivo di 21 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 25 milioni di euro per l'anno 2011.

I singoli programmi allevatoriali prevedevano espressamente che i contributi indicati avrebbero potuto subire riduzioni in percentuale in caso di insufficiente disponibilità economica degli stanziamenti assegnati.

L'ulteriore aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'UNIRE, in un quadro di avvicendamento degli organi di vertice, ha imposto la rivisitazione degli obiettivi strategici triennali precedentemente fissati e la conseguente individuazione di misure di forte contenimento della spesa che, inevitabilmente, hanno interessato anche il comparto allevatoriale.

Il commissario straordinario *pro tempore* aveva elaborato uno schema di bi-

lancio di previsione 2010 con una drastica diminuzione delle risorse destinate alle provvidenze all'allevamento fissando uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, successivamente elevato a 5 milioni di euro, nell'ottica comunque di un superamento dell'attuale sistema di contribuzione e del mantenimento della percentuale del 20 per cento sui premi al traguardo.

Peraltro, l'attuazione dei programmi a sostegno dell'allevamento è da sempre subordinata alla effettiva sostenibilità degli interventi rispetto alle disponibilità finanziarie dell'Ente, tanto che, già nel 2008, l'Ente dispose importanti riduzioni degli stanziamenti relativi alle provvidenze all'allevamento, la cui portata venne soltanto in seguito attenuata, grazie ai contributi straordinari nel frattempo erogati a favore dell'UNIRE.

Da ultimo, si precisa che lo scorso 2 novembre 2010 è stato nominato il nuovo commissario straordinario dell'Ente, professor Claudio Varrone, il quale avrà tra i primi obiettivi l'adozione del bilancio preventivo del 2010. Approvato quest'ultimo sarà possibile procedere all'erogazione delle provvidenze agli allevatori nella misura consentita dalle attuali disponibilità.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03808 Oliverio ed altri: Bando di gara relativo al programma « frutta nelle scuole », per l'anno scolastico 2010-2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che il Ministero, ai fini dell'attuazione del Programma comunitario « Frutta nelle scuole – anno scolastico 2010/2011 », ha raccolto le adesioni di oltre 8.000 scuole primarie di tutta Italia, per un totale di 1.340.000 alunni che saranno attivamente coinvolti nel programma di educazione alimentare che ha l'obiettivo di incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini tra i 6 e i 10 anni ed educare, quindi, ad un consumo « consapevole ».

D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ed in collaborazione con i Ministeri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, il 5 agosto scorso è stato emanato l'« invito a presentare offerte per la distribuzione nell'ambito del Programma Frutta nelle scuole, di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado – Anno scolastico 2010-2011 », finalizzato a selezionare le organizzazioni di produttori agricoli che procederanno alla distribuzione assistita di prodotti frutticoli ed orticoli presso le scuole aderenti.

Si precisa poi che è stata rivolta particolare attenzione alle misure di accompagnamento offerte, dando la preferenza a quelle che pongono i bambini a contatto

con la realtà agricola e che prestano maggiore attenzione all'impatto ambientale del Programma.

La procedura di aggiudicazione, svolta tramite una Commissione ministeriale di valutazione composta anche da rappresentanti delle Regioni e dell'INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) si è conclusa con l'emissione, il 4 novembre scorso, dei provvedimenti di aggiudicazione degli 8 lotti indicati nel citato invito. Tali provvedimenti, comunicati agli interessati il 5 novembre successivo, sono stati pubblicati sul sito del mio Ministero.

I progetti selezionati sono conformi alle regole e ai criteri previsti nell'Invito in parola.

Si desidera evidenziare, infine, che avendo la normativa europea previsto che gli Stati membri, dopo aver valutato l'efficacia del loro Programma frutta nella scuola, notifichino alla Commissione (entro il prossimo 29 febbraio) i risultati relativi al periodo 1° agosto 2010-31 luglio 2011, la valutazione stessa dovrà essere effettuata dall'inizio della distribuzione alla fine dell'anno scolastico 2010/2011.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03809 Delfino ed altri: Interventi per il settore ortofrutticolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che la diversificazione delle produzioni ortofrutticole rappresenta uno strumento essenziale per consentire ai produttori sia di adeguarsi alle esigenze del mercato, sia di contenere e, per quanto possibile, prevenire gli effetti delle ricorrenti crisi a cui il comparto va soggetto, soprattutto in presenza di difficoltà congiunturali che investono l'economia nel suo insieme.

A tale proposito, la strategia nazionale adottata dal Ministero ha espressamente previsto – nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori riconosciute – il finanziamento delle spese per gli interventi di differenziazione varietale, per l'impianto di nuovi frutteti in zone vocate, nonché per il miglioramento qualitativo delle produzioni. Ai produttori che realizzano i predetti interventi viene erogato, con fondi comunitari, un sostegno pari al 50 per cento della spesa sostenuta.

Il limite di tale misura sta nel fatto che in Italia solo il 40 per cento della produzione è commercializzato per il tramite delle organizzazioni di produttori.

Per incentivare l'associazionismo, fin dal 2008 è stato attivato l'aiuto di Stato previsto dal regolamento comunitario sull'OCM Unica e, per il 2010, sono stati messi a disposizione 40 milioni di euro per sostenere la produzione delle Regioni il cui livello di associazionismo non supera il 20 per cento.

Per quanto riguarda la programmazione delle produzioni secondo principi di diversificazione e vocazionalità, vorrei

sottolineare come tali obiettivi possano essere inquadrati in una prospettiva interprofessionale.

A tal fine, il Ministero è a disposizione della filiera e delle regioni per avviare un percorso che permetta di accompagnare un'adeguata programmazione delle produzioni in relazione alle richieste effettive del mercato, supportando le organizzazioni della filiera nella definizione di una specifica « intesa di filiera » o « accordo quadro ».

Per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti con la grande distribuzione, vorrei sottolineare come sia stato avviato nei mesi passati da parte della Commissione europea un Gruppo di alto livello dedicato al « Miglioramento della catena di fornitura dei prodotti agroalimentari ». I lavori del Gruppo di alto livello termineranno nel 2011 ed in quella sede, coordinando le esigenze delle varie filiere tra cui anche quella ortofrutticola, si potranno porre le basi per adottare anche strumenti nazionali specifici.

Per facilitare la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli da parte dei piccoli produttori, il Ministero si è poi fatto promotore di una proposta di emendamento alla regolamentazione comunitaria, al fine di consentire che i prodotti aziendali venduti nei *farmers' market* siano esentati dal rispetto della normativa comunitaria sull'etichettatura. La proposta, accolta dalla Commissione europea, entrerà in vigore nel corso del 2011 consentendo di alleggerire in modo rilevante gli oneri amministrativi dei produttori.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03810 Beccalossi ed altri: Provvedimenti conseguenti al divieto di pesca del pesce spada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si precisa che il periodo di divieto per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo, previsto a decorrere dal 1° ottobre e fino al 30 novembre di ogni anno, è stato stabilito, in sede I.C.C.A.T. (*International Commission for the conservation of Atlantic tunas*).

In tale sede, al fine di poter regolare anche lo sforzo di pesca in questione, è stato previsto il rilascio di un apposito permesso speciale alle sole unità armate con il sistema palangaro.

Tale misura è, in ogni caso, da ritenersi vincolante non solo per tutti gli Stati membri dell'Unione europea come ha, più volte, chiarito la stessa Commissione europea, ma anche per la quasi totalità dei Paesi extracomunitari che si affacciano sul Mediterraneo (Marocco, Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, Croazia, Albania, Turchia e Siria), anch'essi parti contraenti dell'I.C.C.A.T. e, come tali, quindi obbligati al tassativo rispetto delle decisioni adottate da tale organismo.

Inoltre, si ritiene opportuno far presente che la vigente normativa nazionale in materia prevede, ad ulteriore tutela della specie ittica citata, il divieto tassativo

di catturare esemplari di pesce spada al di sotto della taglia minima fissata a partire da 140 cm.

Ciò premesso, si sottolinea che la decisione assunta dall'I.C.C.A.T. non ha imposto il fermo delle unità autorizzate ad effettuare catture di pesce spada ma ha stabilito un periodo in cui tale pesca è tassativamente vietata, ai superiori fini di salvaguardia della specie. In altri termini, nel caso in questione, non si ravvisano quegli elementi che, generalmente, caratterizzano un vero e proprio fermo tecnico dell'attività di pesca (sosta obbligata in porto, sbarco dell'attrezzo, eccetera) e tali, quindi, da giustificare, almeno per il momento, l'eventuale elargizione di uno specifico contributo statale (i pescherecci interessati possono continuare a pescare altre specie, utilizzando tutti gli attrezzi autorizzati in licenza, compreso il palangaro).

D'altronde, laddove, nel corso dell'oramai prossimo *meeting* annuale dell'I.C.C.A.T. (Parigi 17-27 novembre 2010), la decisione assunta dovesse divenire oggetto di eventuali discussioni e/o rivisitazioni, non mancherà il sicuro e necessario contributo della delegazione italiana ivi impegnata.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02905 Murgia: Riorganizzazione del sistema delle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna.

**NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Si fa presente che il Ministero, d'accordo con le regioni e le organizzazioni degli allevatori, sta portando avanti ormai da anni un progetto di riorganizzazione dell'attività relativa all'effettuazione dei controlli funzionali.

È opportuno precisare che tale progetto ha portato alla revisione del sistema di finanziamento delle associazioni provinciali allevatori (APA), alla revisione dei parametri per i controlli funzionali nelle aziende, comportando la riduzione del personale tecnico adibito ai controlli e del personale amministrativo ed informatico, in funzione delle modificate realtà operative.

Inoltre, ci si è posti l'obiettivo della riorganizzazione della rete degli uffici periferici per la tenuta dei libri genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali sulla base dei criteri di efficienza e di dimensione per arrivare, entro il 2010, a strutture di carattere regionale.

In tal senso, il « modello territoriale » individuato dall'organizzazione degli allevatori prevede la costituzione di associazioni allevatori di primo grado operanti a livello regionale: a ciò, si perviene attra-

verso la modifica dello statuto delle associazioni regionali allevatori (ARA) esistenti, i cui soci smettono di essere le APA e divengono i singoli allevatori, con la conseguenza che le precedenti associazioni provinciali risultano incorporate dalle nuove ARA.

Allo stato attuale, su 19 regioni (non viene conteggiato, per la sua specificità, il Trentino Alto Adige, che resta fuori dal progetto), le ARA di primo grado già operanti sono attualmente 15, mentre in altre quattro regioni è in corso tale cambiamento, i cui tempi di definizione variano in funzione delle dimensioni e dei bilanci delle APA ancora esistenti (vedi tabella).

Il programma dei controlli per il 2010 ha stabilito che la fine di quest'anno venga formulata una proposta di aggiornamento del sistema di finanziamento basata sul nuovo modello organizzativo e sulle revisioni introdotte, anche a seguito delle verifiche del Comitato di monitoraggio.

Ciò, comporterà il calcolo del preventivo finanziario rapportato ad un unico ufficio regionale dei controlli funzionali ed a presidi territoriali in ogni provincia.

ARA DI PRIMO GRADO

1. ARA ABRUZZO:	operante come ARA di primo grado;
2. ARA CALABRIA:	in attesa dell'omologa delle modifiche statutarie;
3. ARA CAMPANIA:	operante come ARA di primo grado;
4. ARA FRIULI VENEZIA GIULIA:	operante come ARA di primo grado;

5. ARA VALLE D'AOSTA:	operante come ARA di primo grado;
6. ARA MOLISE:	operante come ARA di primo grado;
7. ARA LIGURIA:	ha ottenuto l'omologa delle modifiche statutarie;
8. ARA MARCHE:	sono state approvate tutte le delibere necessarie per la fusione; per l'operatività dell'ARA come associazione di primo grado manca solo il perfezionamento dell'atto di fusione;
9. ARA PIEMONTE:	in attesa dell'omologa delle modifiche statutarie;
10. ARA PUGLIA:	ha ottenuto l'omologa delle modifiche statutarie;
11. ARA SARDEGNA:	ha ottenuto l'omologa delle modifiche statutarie;
12. ARA SICILIA:	in attesa dell'omologa delle modifiche statutarie;
13. ARA TOSCANA:	operante come ARA di primo grado;
14. ARA UMBRIA:	in attesa dell'omologa delle modifiche statutarie;
15. ARA VENETO:	in attesa dell'omologa delle modifiche statutarie.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-03421 Oliverio: Situazione del settore vitivinicolo italiano, con particolare riferimento alla regione Calabria.

**NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Si evidenzia che la nuova OCM vino ha il suo punto nevralgico nel piano di sostegno nazionale, che rappresenta lo strumento attraverso il quale ogni Stato membro, nell'ambito delle esigenze interne, seleziona ed attiva alcune delle undici misure di intervento previste.

Il piano nazionale di sostegno, presentato dall'Italia alla Commissione europea a seguito di incontri intercorsi con le regioni e le organizzazioni di categoria, prevede l'attivazione di 8 delle 11 misure previste.

Ciò premesso, si fa presente che per la campagna 2011 la disponibilità di circa 300 milioni di euro è ripartita fondamentalmente tra le 5 misure cosiddette « permanenti » e, in particolare, tra le misure definite « strutturali » (investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti) che, assorbendo complessivamente oltre un terzo dei fondi disponibili, sono in grado di dare un sostegno al settore per svilupparne la competitività ed il livello occupazionale.

La misura della « distillazione di crisi » non è stata attivata e, pertanto, non è stato previsto alcun *budget*.

Al riguardo, preme evidenziare che i fondi assegnati all'Italia ed alle singole misure sono, comunque, ripartiti tra le regioni e province autonome, fatta eccezione per la misura relativa alle « assicurazioni del raccolto » (attivata dal 2010) e alla « distillazione dei sottoprodotti », per le quali non è facilmente individuabile un criterio oggettivo. Tale decisione è stata,

comunque, condivisa dalle stesse amministrazioni regionali e delle province autonome.

Si precisa, inoltre, che anche per l'anno 2011 il riparto dei fondi è stato effettuato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Tale riparto, peraltro, non è da considerarsi vincolante per le regioni e province autonome.

Ciò premesso, considerata la disponibilità finanziaria delle regioni e l'elasticità nella destinazione della stessa, faccio presente che è possibile finanziare la misura della distillazione di crisi qualora l'attivazione della misura sia ritenuta assolutamente necessaria.

Per quanto riguarda la richiesta di attivazione della distillazione di crisi da parte della Regione Calabria, voglio precisare che da subito è stato attivato un tavolo di consultazione con le amministrazioni regionali e con i rappresentanti delle categorie per ottenere un parere sullo schema di provvedimento, appositamente predisposto, per attivare la distillazione di crisi dei vini doc, tra cui anche il Cirò.

Si aggiunge anche che, nonostante non ci fosse unanimità in merito all'emanazione del provvedimento, l'Amministrazione lo ha ugualmente trasmesso all'esame della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista.

Il provvedimento è stato esaminato nella riunione del Comitato tecnico Agricoltura l'11 novembre scorso, nel corso

della quale è emersa la necessità di rinviare il provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che l'amministrazione ha sempre attivo un tavolo di concertazione con le amministrazioni regionali e le province autonome, nonché con i rappresentanti

delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, ed è proprio per questo che la richiesta della Regione Calabria è stata prontamente esaminata ed è stato immediatamente avviato l'*iter* necessario per attivare la misura della distillazione di crisi per i vini a denominazione d'origine.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03442 Cenni: Tutela della denominazione « vino nobile di Montepulciano ».**NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

In merito alla questione relativa al rischio di un eventuale (« declassamento del vino nobile di Montepulciano », preme evidenziare che la vigente normativa comunitaria in materia non ha cancellato la DOP « Vino Nobile di Montepulciano » ma, piuttosto, ha rafforzato la sua protezione internazionale, in quanto l'uso del vitigno Montepulciano, a livello di deroga, è stato limitato ai soli vini DOP italiani « Montepulciano d'Abruzzo » e « Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane ».

Ulteriore conferma di quanto detto, è rappresentata dalla sua presenza nell'elenco del Registro comunitario delle DOP e IGP dei vini, laddove figurano anche le altre DOP riferite al nome geografico « Montepulciano », dell'omonimo comune (DOP « Rosso di Montepulciano » e DOP « Vin Santo di Montepulciano »).

Si coglie l'occasione, inoltre, per far presente che nel corso dell'*iter* procedurale che ha portato all'adozione, tra l'altro, della normativa comunitaria in materia, i

competenti uffici del Ministero hanno provveduto a convocare una serie di specifiche riunioni cui hanno partecipato sia i rappresentanti delle categorie dei produttori vitivinicoli (ivi compresi i rappresentanti dei consorzi di tutela delle DOP italiane), sia i rappresentanti delle regioni interessate (ivi compresa la regione Toscana, competente per il territorio di produzione delle denominazioni di origine legate al comune di Montepulciano).

In particolare, si informa gli onorevoli interroganti che proprio in data 15 novembre scorso gli uffici competenti del Ministero hanno convocato il consorzio di tutela e la Regione Toscana, fornendo chiarimenti sulla precisa portata del regolamento comunitario in parola e individuando un percorso per assicurare la massima tutela e valorizzazione del « Vino Nobile di Montepulciano » DOCG. Il prossimo incontro operativo è stato programmato per il mese di dicembre 2010.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-03670 Servodio: Misure in favore del settore ittico, anche con riferimento alla risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura.

**NOTA CONSEGNATA DAL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Si fa presente che il 23 giugno scorso è stata disposta l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per le unità autorizzate al sistema strascico e/o volante.

In relazione alla suddetta disposizione è stata prevista, per i marittimi imbarcati sulle unità da pesca coinvolte, l'attivazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente) mentre, per le imprese di pesca, l'erogazione di un aiuto, in applicazione della normativa comunitaria vigente (Fondo europeo per la pesca FED).

Al riguardo, si evidenzia che la normativa vigente prevede, inoltre, per la sospensione dell'attività di pesca, la concessione di un trattamento economico pari a quello previsto per la cassa integrazioni guadagni straordinaria agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.

In attuazione a tale disposizione, è stato richiesto al Ministero dell'economia e

delle finanze il versamento di 2 milioni di euro nel pertinente capitolo di spesa. Al momento dell'effettiva assegnazione finanziaria saranno individuate le modalità di accesso alla misura.

Per quanto concerne l'attività svolta dai lavoratori dediti alla pesca, considerate le particolari caratteristiche che la contraddistinguono, si ritiene necessario che tale attività sia inserita tra quelle particolarmente usuranti, al fine di estenderne i benefici previsti ai pescatori marittimi.

Preme evidenziare, infine, l'esistenza dell'attuale disponibilità dei 30 milioni di euro stanziati per fronteggiare la grave crisi del settore della pesca professionale conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Al riguardo, si fa presente che le relative procedure di attuazione sono state predisposte in modo da consentire una rapida erogazione dei contributi alle imprese di pesca in questa difficile fase economica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.45 alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 novembre 2010. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.00 alle 14.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	88
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2010	88

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 20.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori CAFORIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-API) e i deputati BRIGUGLIO (FLI), CICCHITTO (PdL), PASTORE (LNP) e ROSATO (PD).

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2010.

Il deputato PASTORE (LNP) e il senatore CAFORIO (IdV) riferiscono sul documento in esame formulando osservazioni e proposte su cui intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e il senatore ESPOSITO (PdL).

Il Presidente D'ALEMA (PD) dichiara concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 22.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione di Alessandro Cavalli e Enzo Risso, Presidente e Direttore dell'Istituto Ricerche politiche e socioeconomiche IARD (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni	18
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (atto n. 266). Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	20
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	26
---	----

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e parere favorevole</i>)	23
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	25
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29
--	----

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	25
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	30
--	----

AVVERTENZA	25
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. Atto n. 264 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni</i>)	31
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	36
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di A.T.A. Casartigiani, Cna-Fita, Confartigianato trasporti e Federlavoro Confcooperative, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50
Audizione di rappresentanti di FAST-Taxitalia, FIT-CISL Taxi, S.A.Ta.M. Cna, Confartigianato Taxi, Federtaxi Cisl, FILT-CGIL Taxi, UIL-Trasporti Taxi e UGL Taxi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50
Audizione di rappresentanti ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	50

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>) .	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato proposto dai presentatori</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner	53
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	58
5-02768 Cazzola: Applicazione della normativa in materia di « buoni lavoro »	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	63

5-02965 Gatti: Modalità di utilizzo dei « buoni lavoro »	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
5-03548 Codurelli: Esercizio delle libertà sindacali presso un'azienda del comune di Novedrate	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	69
5-03668 Di Pietro: Modifiche alla legislazione in materia di limiti del diritto alla reversibilità dei figli	61
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	70

RISOLUZIONI:

7-00425 Mattesini: Tutela dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
7-00427 Gnechchi: Disciplina dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse (<i>Discussione e rinvio</i>)	61

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	71
--	----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03807 Callegari ed altri: Erogazione da parte dell'UNIRE delle provvidenze per le attività di allevamento per il 2010	72
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-03808 Oliverio ed altri: Bando di gara relativo al programma « frutta nelle scuole », per l'anno scolastico 2010-2011	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-03809 Delfino ed altri: Interventi per il settore ortofrutticolo	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	78
5-03810 Beccalossi ed altri: Provvedimenti conseguenti al divieto di pesca del pesce spada	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79

INTERROGAZIONI:

5-02905 Murgia: Riorganizzazione del sistema delle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna	74
ALLEGATO 5 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	80
5-03421 Oliverio: Situazione del settore vitivinicolo italiano, con particolare riferimento alla regione Calabria	74
ALLEGATO 6 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	82
5-03442 Cenni: Tutela della denominazione « vino nobile di Montepulciano »	74
ALLEGATO 7 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	84
5-03670 Servodio: Misure in favore del settore ittico, anche con riferimento alla risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura	75
ALLEGATO 8 (Nota consegnata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	85
ERRATA CORRIGE	75

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 88

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2010 88

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,60



16SMC0004000